

GLI SPECIALI DI
CRISI E RISANAMENTO

LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA



di Massimo Conigliaro e Luigi Scappini



OMAGGIO SAF SICILIA

© Copyright 2022 by Gruppo Euroconference S.p.A.

GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.

Via E. Fermi, 11

37135 Verona

Sito internet: www.euroconference.it

mail: editoria@euroconference.it

Tutti i diritti sono riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo.

Realizzazione editoriale

Editing e impaginazione: Erica Cestaro

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it

I^a Edizione Gennaio 2022

Edizione disponibile anche su App Euroconference.

INDICE

PROFILO AUTORI	5
PREFAZIONE	6
LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA	8
1. L'origine della norma.....	8
2. I soggetti interessati	9
2.1. L'imprenditore commerciale e agricolo	9
2.2. Le condizioni di squilibrio.....	10
2.2.1. Il test di controllo.....	11
2.2.2. La <i>check list</i> di controllo	12
2.3. I casi di improcedibilità.....	16
2.4. L'esperto	16
2.4.1. L'iscrizione all'elenco	18
3. L'accesso alla procedura.....	19
4. La nomina dell'esperto.....	20
5. Le conseguenze della nomina per l'esperto	21
6. L'accettazione da parte dell'esperto	22
7. I doveri delle parti	23
8. La gestione durante le trattative.....	25
8.1. Le misure protettive	26
8.2. La procedura per le misure protettive e cautelari	27
8.3. Le deroghe al codice civile	29
8.4. Finanziamento dell'impresa.....	30
8.4.1. Il finanziamento alle imprese in stato di pre-crisi.....	31
8.4.2. Trattamento dei finanziatori nell'eventuale successivo fallimento e nelle altre procedure di composizione della crisi	33
8.4.3. La direttiva <i>Insolvency</i>	34
8.4.4. I finanziamenti dei soci e infragruppo <i>ex</i> articoli 2467 e 2497- <i>quinques</i> , cod. civ. nelle trattative negoziati.....	34
8.4.5. Trattamento concorsuale dei finanziatori. Revocabilità e irrevocabilità.....	35
8.5. Altre autorizzazioni.....	37
8.6. Ricontrattazioni.....	38

8.7. I gruppi di imprese.....	38
8.8. Conservazione degli effetti.....	41
8.9. Le misure premiali.....	42
8.9.1. Le modalità di presentazione delle proposte alle parti.....	42
8.9.2. L'esito possibile delle trattative.....	47
8.9.3. Le misure premiali già previste nel Codice della crisi.....	48
8.9.4. Le ulteriori misure premiali introdotte dal D.L. 118/2021.....	50
8.9.5. Gli interessi sui debiti tributari.....	50
8.9.6. Il concordato semplificato in caso di insuccesso della composizione negoziata della crisi.....	51
8.9.7. Applicabilità delle misure premiali alle imprese minori.....	54
9. Il risanamento delle imprese sottosoglia.....	56
9.1. L'esito delle trattative e rapporti con l'Organismo di composizione della crisi.....	59
10. Il compenso dell'esperto.....	59
11. Il ruolo dell'organo di controllo.....	64
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	65

Profilo autori

Massimo Conigliaro

dottore commercialista, revisore legale, pubblicista, svolge un'intensa attività professionale nel campo della crisi d'impresa e del contenzioso tributario.

Advisor e attestatore nelle procedure concorsuali, è Direttore Scientifico di Crisi e Risanamento e componente del Comitato Scientifico della rivista "il fisco".

Docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Cultore della Materia in Diritto Tributario presso l'Università di Palermo, è autore di numerosi testi ed articoli pubblicati in riviste specializzate di settore.

Luigi Scappini

dottore commercialista, revisore legale e responsabile dell'area editoriale di Gruppo Euroconference Spa.

Svolge un'intensa attività professionale nel campo della fiscalità agricola.

È Condirettore Scientifico di Rivista per la consulenza in agricoltura.

È autore di numerosi testi ed articoli pubblicati nelle principali riviste specializzate di settore.

Prefazione

*Il ventaglio delle possibilità offerte all'impresa per prevenire e curare la crisi è stato implementato in modo significativo dal D.L. 118/2021, emanato in piena pandemia, in una situazione che ha costretto il Legislatore a intervenire in maniera decisa, introducendo ulteriori strumenti efficaci e meno onerosi rispetto al Codice della crisi per aiutare le imprese in difficoltà. Il decreto è frutto del lavoro svolto dalla Commissione di Riforma (c.d. Pagni), istituita con decreto di nomina del 22 aprile 2021, a cui era stato affidato il compito di valutare l'opportunità di differire l'entrata in vigore, in tutto o in parte, del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"; formulare proposte correttive al medesimo, nonché relative alla integrazione nello stesso dei principi attuativi della Direttiva 20 giugno 2019, n. 1023 (c.d. *Insolvency*), ovvero, ancora, adeguatrici del testo normativo del Codice, anche in via temporanea, alle esigenze poste dall'emergenza sanitaria in atto.*

Il Legislatore ha introdotto, di fatto, nuovi istituti, quali la c.d. mediazione concorsuale assistita e il collegato concordato semplificato, insieme a tutta una serie di possibili scelte negoziali per facilitare accordi stragiudiziali, misure protettive e cautelari, sospensione degli obblighi sul capitale e finanziamenti prededucibili e rinegoziazione giudiziale dei contratti.

Con il D.L. 118/2021 si è previsto un generale differimento del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" al 16 maggio 2022, mentre per le procedure di allerta addirittura un rinvio al 31 dicembre 2022. Queste ultime rappresentavano la vera novità del "Codice della crisi", ma il Decreto Legge nel postergare l'entrata in vigore ha introdotto alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento dell'impresa sollecitando la responsabilità dell'imprenditore e inducendolo alla prevenzione della crisi con misure premiali come la riduzione della misura degli interessi legali sui debiti tributari, delle sanzioni tributarie e rateazione fino a 72 rate mensili dei debiti tributari. Le novità introdotte si traducono così in un nuovo istituto chiamato "composizione negoziata della crisi", entrato in vigore il 15 novembre 2021. Si tratta di un istituto volontario con cui l'imprenditore commerciale e agricolo che rilevi uno squilibrio patrimoniale o finanziario tale da rendere "probabile" la crisi o l'insolvenza, può chiedere, tramite una piattaforma telematica nazionale, la nomina di un esperto con istanza da presentare alla CCIAA presso cui vi è la sede legale.

Le principali motivazioni del differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi sono connesse alle difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che non avrebbero assicurato la "necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia" con il rischio di dubbi ed incertezze nella prima applicazione della nuova disciplina. A ciò si

aggiunga - si legge nella relazione di accompagnamento al Decreto - la necessità di apportare modifiche alla disciplina fallimentare, al fine di fornire ulteriori strumenti di tipo negoziale e stragiudiziale alla crisi di impresa, anche in considerazione della permanenza dello stato di emergenza sanitaria, e di anticipare alcune disposizioni dello stesso codice, ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto, mediante la modifica della legge fallimentare.

La nuova composizione negoziata della crisi di impresa

Il D.L. 118/2021, convertito con modifiche, nella L. 147/2021, “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 21 ottobre 2021, ha introdotto un nuovo strumento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, azionabile direttamente da parte dell'imprenditore.

1. L'origine della norma

Il Legislatore, con il D.L. 118/2021, ha introdotto l'istituto della composizione negoziata della crisi di impresa, ispirandosi ai principi introdotti, a livello comunitario, dalla Direttiva (UE) 1023/2019, che si pone l'obiettivo di *“contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.”*.

In particolare, la Direttiva comunitaria detta principi che impongono agli Stati membri di introdurre strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori ad agire tempestivamente ai primi segnali di crisi, attraverso il supporto di professionisti e servizi di consulenza pubblici o privati; nonché di rendere disponibili con modalità di agevole consultazione, anche telematica, le informazioni sull'accesso a tali strumenti e alle altre misure per la ristrutturazione¹.

Da ultimo, si precisa che la norma non è a termine, non essendo previsto un regime transitorio che regoli l'esaurimento al 31 dicembre 2023; del resto la stessa Relazione illustrativa ha evidenziato

¹ Cfr. Circolare Assonime n. 34 del 7 dicembre 2021.

che tale periodo servirà per verificare l'effettiva incisività della norma, con conseguente possibilità, in caso di riscontri positivi, di una coabitazione delle discipline.

2. I soggetti interessati

Gli articoli [2](#) e [3](#), D.L. 118/2021, si occupano di definire il perimetro dei soggetti interessati alla “nuova” modalità, negoziale e stragiudiziale, di composizione della crisi d'impresa e le caratteristiche che devono avere. In particolare, la procedura prevede, quali parti attive gli imprenditori, commerciali e agricoli, nonché gli esperti iscritti in un elenco tenuto presso le CCIAA dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2.1. L'imprenditore commerciale e agricolo

L'articolo 2, D.L. 118/2021, introduce, nel panorama dei numerosi strumenti messi a disposizione nel tempo da parte del Legislatore per intervenire nelle situazioni in cui si viene a manifestare una crisi aziendale, un nuovo strumento, azionabile direttamente da parte di:

1. un imprenditore commerciale e quindi colui che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo [2195](#), cod. civ., svolge una delle seguenti attività:
 - industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
 - intermediaria nella circolazione dei beni;
 - di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 - altre attività ausiliarie delle precedenti;
2. imprenditore agricolo e quindi, ai sensi dell'articolo [2135](#), cod. civ., colui che esercita una delle seguenti attività:
 - coltivazione del fondo;
 - selvicoltura;
 - allevamento di animali;
 - attività connesse alle precedenti.

Tali imprenditori possono, quando la propria impresa si trova in una condizione di squilibrio di natura patrimoniale o di natura economico-finanziaria che ne fa presagire una crisi o il manifestarsi di uno stato di insolvenza, chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente, che dovrà essere iscritto in un apposito elenco.

2.2. Le condizioni di squilibrio

Per quanto riguarda il concetto di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, torna utile la definizione offerta dal Codice della crisi che lo individua nell'incapacità o per meglio dire inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte in maniera regolare alle obbligazioni assunte e a quelle pianificate.

Ci si potrebbe domandare perché il D.L. 118/2021 non introduca, al fine di semplificare la verifica da parte dell'imprenditore, alcuni parametri o indici sintomatici dell'approssimarsi della crisi, cosa che, al contrario, è stata prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Assonime evidenzia come tali indici non siano utilizzabili nel "nuovo" strumento in quanto *"evidenziano in realtà una situazione di difficoltà economico-finanziaria già molto prossima all'insolvenza, che mina di fatto la funzione di prevenzione che dovrebbe essere sottesa a tali istituti."*².

La richiesta, tuttavia, non può essere fatta a priori; la norma, infatti, prevede che sia azionabile esclusivamente nelle ipotesi in cui risulti *"ragionevolmente perseguibile il risanamento"* dell'impresa.

A tal fine, il successivo [articolo 3](#), D.L. 118/2021, ha previsto l'istituzione, a cura del Ministero della Giustizia, di una piattaforma telematica nazionale cui può accedere l'imprenditore, attraverso il sito istituzionale della propria CCIAA di "appartenenza" e fruire di un *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Le caratteristiche della piattaforma (struttura, lista di controllo particolareggiata, modalità di esecuzione del *test* pratico e contenuto del protocollo) sono state individuate con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021³.

Tale scelta deve essere letta proprio in contrapposizione all'utilizzo degli indici evocato sopra.

A questo punto ci si dovrebbe domandare se sia azionabile la procedura anche da un'impresa già in stato di insolvenza. La risposta non può che essere positiva, supportata, da un lato dalla Relazione illustrativa al decreto e dall'altro, come vedremo, dal presupposto insito che vi è dell'insolvenza in alcuni passaggi della norma stessa.

² Assonime, *op cit.*, che rimanda ai contributi di A. Jorio *"Alcune riflessioni sulle misure urgenti: un forte vento di maestrale soffia sulla riforma!"* in Diritto della Crisi, 1° ottobre 2021 e M. Fabiani *"La proposta della Commissione Pagni all'esame del Governo: valori, obiettivi, strumenti"* in Diritto della Crisi, 2 agosto 2021.

³ La piattaforma è disponibile al sito www.composizionenegoziata.camcom.it.

2.2.1. Il test di controllo

Il decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 28 settembre 2021 ha individuato le caratteristiche del *test* preliminare che deve essere effettuato dall'imprenditore per verificare l'effettiva possibilità di addivenire a una conclusione positiva della procedura.

In particolare, come evidenziato nel decreto *“Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.”*.

Ai fini della verifica si deve eseguire il rapporto tra debito da ristrutturare e i flussi annui generabili a copertura del debito.

Ne deriva che il numeratore sarà composto da:

	debito scaduto di cui relativo ad iscrizioni a ruolo
+	debito riscadenziato od oggetto di moratorie
+	linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo
+	rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni ⁴
+	investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare
-	ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale
-	nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti
-	stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

Il debito, precisa il decreto, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del *test*, dell'ammontare di tale stralcio.

Il denominatore, al contrario, è dato da:

	stima del MOL (margine operativo lordo) prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime
-	investimenti di mantenimento annui a regime
-	imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

⁴ Quando a effettuare il *test* è una cooperativa, si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a 3 anni.

Nel caso in cui l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito.

Tale rapporto fornisce una prima indicazione di massima:

1. del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria;
2. del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; e
3. dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in *equity*.

Risultati del test	
< 1	indice di difficoltà contenute;
intorno a 2	le difficoltà crescono ma restano contenute. L'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente a individuare il percorso di risanamento
intorno a 3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare
> 5/6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda
disequilibrio economico a regime	si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di <i>business</i> , cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese)

2.2.2. La *check list* di controllo

Il decreto ritiene utile, anche se non imprescindibile, che l'imprenditore, abbia già redatto un piano quando prende la decisione di provare la strada del risanamento.

Resta inteso che, anche se il piano non è stato redatto anteriormente alla decisione, è utile una sua predisposizione in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.

La *check list* proposta dal decreto ha il fine di offrire, attraverso le risposte alle domande, il filo conduttore nella predisposizione del piano.

Il contenuto della *check-list* dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.

Di seguito un quadro di sintesi per macroarea delle principali domande della *check list* proposta nel decreto.

Organizzazione dell'impresa
1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?
1.2. L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare?
1.3. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?
1.4. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo a indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo?
1.5. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi?
Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente
2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni?
2.2. La situazione debitoria è completa e affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?
2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?
2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?
2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'agente della riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi?
2.6. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?
2.7. L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile?

2.8. Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?

Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

3.1. Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato?

3.2. Tenuto conto delle manifestazioni *sub* 3.1, quali ne sono le cause?

3.3. L'organo di controllo e il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito all'imprenditore sia completo e adeguato?

3.4. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall'imprenditore?

3.5. L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali?

3.6. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili?

3.7. Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti?

3.8. Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute?

3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare?

Le proiezioni dei flussi finanziari

4.1. Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato?

4.2. Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?

4.3. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende

conseguiti? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l'imprenditore?

4.4. Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse?

4.5. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti?

4.6. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali?

4.7. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti?

4.8. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate?

4.9. Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi?

Il risanamento del debito

5.1. L'impresa, alla luce delle proiezioni dei flussi finanziari, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito e il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al punto 4.9 tende a essere positivo?

5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (*stress test*), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa?

5.3. La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali?

5.4. A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano?

5.5. Come l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso?

5.6. Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali?

Gruppi di imprese

6.1. Il piano è redatto per le singole imprese?

6.2. Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo?

6.3. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle?

6.4. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa?

6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo?

2.3. I casi di improcedibilità

L'[articolo 23](#), comma 2, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, ha previsto alcune fattispecie al verificarsi delle quali non è azionabile la procedura in oggetto.

Si tratta delle ipotesi per cui è già pendente il procedimento introdotto con:

1. domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione;
2. ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'[articolo 161](#), comma 6, L.F.;
3. ricorso depositato ai sensi dell'[articolo 182-bis](#), comma 6, L.F.;
4. ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli [7](#) e [14-ter](#), L. 3/2012.

2.4. L'esperto

L'imprenditore, come detto, ha la facoltà di richiedere alla CCIAA, la nomina di un esperto indipendente che, ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, D.L. 118/2021, ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore in crisi e gli eventuali soggetti che sono interessati, con il preciso fine di trovare una soluzione che può consistere, per espressa previsione di legge, anche nel trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco, tenuto presso la CCIAA del capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti aventi le seguenti caratteristiche:

1. gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e

2. gli iscritti da almeno 5 anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa⁵;
3. gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
4. coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Da segnalare che Il Ministero della Giustizia, in data 29 dicembre 2021, ha emanato le linee d'indirizzo per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti, ove è rappresentato che gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa sono i seguenti:

- commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- attestatore (ex [articolo 67](#), comma 3, lettera d), L.F.; ex [articolo 161](#), comma 3, L.F.; ex [articolo 182-bis](#), comma 1, L.F.; ex [articolo 186-bis](#), L.F.);
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ex [articolo 7](#), L. 3/2012;
- *advisor*, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e\o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte nei concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- *advisor*, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;

⁵ Il requisito dell'esperienza in materia, inizialmente previsto solo per gli avvocati, in sede di conversione in legge del decreto è stato esteso anche agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

- *advisor*, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o accertamento di stato d'insolvenza. Nelle linee d'indirizzo in esame si legge altresì: *“l'espressione utilizzata dal legislatore, che richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire una adeguata preparazione all'esperto, porta a ritenere che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti possano essere individuati nel numero minimo di due. Nel valutare la domanda d'iscrizione occorre dunque verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo, con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda”*.

Alla luce di quanto sopra indicato, è appena il caso di rilevare che – allo stato attuale e salvo modifiche alla disciplina – non rientrano tra gli incarichi utili al fine del requisito di esperienza acquisita quelli di curatore fallimentare, liquidatore giudiziale, commissario liquidatore, consulente tecnico d'ufficio, professionista delegato alle vendite immobiliari, gestore della crisi da sovraindebitamento di imprese diverse da quelle agricole e, in genere, quegli incarichi che seppur di natura giudiziale non hanno comportato una specifica attività volta al risanamento dell'impresa.

I soggetti aventi i titoli richiesti, dovranno in ogni caso essere altresì in possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021⁶.

2.4.1. L'iscrizione all'elenco

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, è necessario presentare una domanda:

- ai rispettivi ordini di appartenenza nel caso di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro;
- alla CCIAA del capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza per gli altri soggetti.

⁶ Si tratta di un corso di formazione della durata di 55 ore su argomenti specifici di cui il decreto offre puntuale indicazione.

La domanda deve contenere:

- a) l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti;
- b) l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi formativi;
- c) un *curriculum vitae* da cui risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.
- d) la documentazione di supporto utile a dimostrare l'esperienza maturata.

I requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere attestati a mezzo di autocertificazione ai sensi degli articoli [46](#) e [47](#), D.P.R. 445/2000.

Gli ordini professionali, verificata la completezza della domanda e della documentazione⁷, comunicano i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti alla CCIAA del capoluogo della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco.

La domanda respinta, causa mancanza dei dati richiesti, può essere ripresentata.

In fase di "creazione" dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati e, solamente a decorrere dal 17 maggio 2022, avverrà con cadenza annuale.

Gli ordini professionali dovranno procedere a comunicare alle CCIAA eventuali provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti nell'elenco, nonché l'eventuale cancellazione dagli albi professionali di appartenenza.

3. L'accesso alla procedura

L'imprenditore, una volta verificata, a mezzo del *test* disponibile sul portale www.composizionenegozziata.camcom.it la fattibilità del risanamento, procede alla compilazione della domanda sul medesimo portale, allegando i seguenti dati:

1. bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non risultano già depositati presso il Registro Imprese, oppure, in ipotesi di imprenditori non tenuti al deposito degli stessi, le dichiarazioni dei redditi e Iva degli ultimi 3 periodi di imposta. Deve, inoltre, essere depositata anche una situazione patrimoniale-finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza;

⁷ Sul punto la Conferenza Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia ha diffuso in data 8 gennaio 2022 le *Linee guida per la valutazione delle domande di iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, consultabili su www.odcecsiracusa.it.

2. una relazione, chiara e sintetica, dell'attività in concreto esercitata, comprensiva del piano finanziario previsto per i 6 mesi successivi e delle iniziative industriali che si intendono adottare;
3. elenco dei creditori, con indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell'eventuale sussistenza di diritti reali e personali di garanzia;
4. una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza. In sede di conversione in legge, è stato introdotto anche l'obbligo di allegare un'ulteriore dichiarazione con cui l'imprenditore attesti di non aver depositato ricorsi ex articolo [161](#) e [182-bis](#), L.F., anche nelle ipotesi previste al comma 6 dell'articolo 161, L.F. e al comma 6 dell'articolo 182-bis, L.F.;
5. il certificato unico dei debiti tributari previsto dall'[articolo 364](#), comma 1, D.Lgs. 14/2019;
6. la situazione debitoria complessiva rilasciata da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
7. il certificato dei debiti contribuiti e dei premi assicurativi di cui all'[articolo 363](#), comma 1, D.Lgs. 14/2019; e
8. un estratto delle informazioni presenti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non anteriore a 3 mesi dalla presentazione dell'istanza.

4. La nomina dell'esperto

Una volta che l'imprenditore abbia fatto richiesta di azionamento della procedura, sarà la CCIAA del capoluogo di Regione che dovrà procedere alla relativa selezione dell'esperto maggiormente indicato per l'incarico.


A tal fine, l'[articolo 3](#), comma 6, D.L. 118/2021, prevede che sia istituita una commissione che rimane in carica per un biennio.

La commissione è composta dai seguenti profili professionali:

- a) un magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di Regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza;
- b) un membro designato dal Presidente della CCIAA presso cui è costituita la commissione;
- c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di Regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza.

Il segretario generale che riceve l'istanza procede, entro 2 giorni, a comunicarla alla commissione. La comunicazione deve essere accompagnata anche da una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante.

La commissione, nel termine di 5 giorni lavorativi successivi procede alla nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco. La decisione viene presa a maggioranza, con il coordinamento del membro più anziano.



La nomina deve avvenire in ragione di criteri che possano assicurare:

- la rotazione e
- la trasparenza.

Gli incarichi e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati in una sezione del sito CCIAA del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, omettendo ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

È, inoltre, previsto che ogni esperto non possa ricevere più di 2 incarichi contemporaneamente.

La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

5. Le conseguenze della nomina per l'esperto

L'[articolo 4](#), D.L. 118/2021, individua alcune situazioni che determinano l'impossibilità, per l'esperto, di accettare l'incarico assegnato dalla commissione.

Vengono, preliminarmente, richiamate le condizioni previste per l'ineleggibilità alla carica di sindaco, individuate dall'[articolo 2399](#), cod. civ., nelle seguenti:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'[articolo 2382](#), cod. civ. e quindi i soggetti che risultano interdetti, inabilitati, falliti, o condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il IV grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il IV grado degli amministratori delle

società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, l'[articolo 4](#), comma 1, D.L. 118/2021, prevede espressamente, quali ulteriori cause di ineleggibilità:

1. l'essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
2. il non aver prestato (nel caso di esperto facente parte di un'associazione professionale il divieto è esteso ai soci) negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

In caso di sussistenza di una delle fattispecie di cui sopra, l'esperto dovrà rinunciare all'incarico e procedere a comunicare l'impossibilità, in forma riservata, al soggetto che l'ha nominato, il quale provvederà all'individuazione di un nuovo esperto.

6. L'accettazione da parte dell'esperto

In caso di assenza delle situazioni di incompatibilità, o per meglio dire ineleggibilità, previste dall'[articolo 4](#), D.L. 118/2021, l'esperto dovrà verificare anche la propria competenza e disponibilità in termini di tempo, ed entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina:

- comunicare all'imprenditore l'accettazione dell'incarico;
- contestualmente inserire l'accettazione nella piattaforma.

Si ricorda, inoltre, che non è possibile gestire contemporaneamente più di 2 incarichi.

Inoltre, è previsto che, una volta accettato e svolto l'incarico, l'esperto non potrà intrattenere rapporti di natura professionale con l'imprenditore se non decorso almeno un biennio dall'archiviazione della composizione negoziata.

L'incarico dovrà essere espletato in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

L'articolo 4, comma 2, D.L. 118/2021, consente all'esperto, ove ve ne fosse necessità, di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale. Anche per questi soggetti vige il requisito dell'indipendenza e, quindi, non

possono mai essere legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Una volta accettato l'incarico, l'esperto dovrà: convocare immediatamente l'imprenditore per valutare, a mezzo anche della richiesta di tutte le informazioni utili o necessarie, l'effettiva fattibilità del risanamento.

A tal fine può chiedere informazioni anche, ove presente, all'organo di controllo e al revisore legale, se in carica.

In caso positivo, l'esperto dovrà convocare le parti interessate con il fine di descrivere le azioni strategiche che intende intraprendere e fissare altresì altre riunioni ravvicinate.

Le parti convocate hanno 3 giorni di tempo dalla comunicazione della data per poter eventualmente eccepire l'assenza dell'indipendenza richiesta al segretario generale della CCIAA che informa la commissione la quale, valutate le motivazioni, convocato e ascoltato l'esperto, se lo ritiene necessario, provvede alla sostituzione.

In caso contrario, e quindi, quando dall'analisi della situazione e dai colloqui ne è emerso un quadro di insieme che non lascia intravedere una fattibilità del risanamento, dovrà comunicarlo all'imprenditore e al segretario generale della CCIAA il quale procederà all'archiviazione dell'istanza. L'incarico non è a tempo indeterminato, infatti, l'[articolo 5](#), comma 7, D.L. 118/2021, stabilisce che esso si considera concluso quando entro 180 giorni dall'accettazione dello stesso, le parti non hanno individuato, anche a seguito della presentazione di una proposta, una soluzione idonea per il superamento dello stato di crisi e insolvenza dell'imprenditore. Nel caso in cui si sia dovuto procedere alla sostituzione dell'esperto, i 180 giorni si conteggiano sempre a decorrere dalla data di accettazione del primo esperto e non da quella dell'esperto che ha di fatto svolto l'incarico.

In deroga a tale termine, è prevista la possibilità di dilatazione a condizione che tutte le parti interessate lo richiedano e l'esperto acconsenta.

La procedura prosegue oltre i 180 giorni anche in ragione della richiesta da parte dell'imprenditore delle misure protettive previste dall'[articolo 6](#), D.L. 118/2021 o dalla dichiarazione, sempre a cura dell'imprenditore,

7. I doveri delle parti

L'[articolo 4](#), D.L. 118/2021, si preoccupa di delineare alcuni comportamenti, che si potrebbero definire *standard*, che devono essere tenuti dalle parti coinvolte nella trattativa e che devono comunque prevedere la buona fede e la correttezza.

In particolare, per quanto riguarda l'imprenditore, esso è tenuto a rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente; inoltre, è tenuto, nell'ambito della gestione dell'impresa, a non pregiudicare in maniera ingiusta gli interessi dei creditori.

Sempre l'imprenditore, ai sensi di quanto previsto al comma 8, quando:

1. occupa almeno 15 dipendenti;
2. vengono assunte determinazioni impattanti sui rapporti di lavoro di una pluralità di soggetti, anche solo in riferimento all'organizzazione o modalità di svolgimento delle mansioni;
3. non sono previste dalla legge o da CCNL di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera g), D.Lgs. 25/2007, diverse procedure di informazione e consultazione

deve, anteriormente alla loro adozione, darne comunicazione scritta, a mezzo pec, ai soggetti sindacali di cui all'[articolo 47](#), comma 1, L. 428/1990.

Tali soggetti, entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono richiedere un incontro all'imprenditore stesso, incontro che deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.

All'incontro è previsto che prendano parte:

- a) l'imprenditore;
- b) i soggetti sindacali;
- c) l'esperto

con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni individuate dall'imprenditore o dai suoi collaboratori.

In occasione della consultazione, e con il solo fine della successiva determinazione del compenso dell'esperto ex [articolo 16](#), D.L. 118/2021, viene redatto un sintetico rapporto a cura dell'esperto stesso e dell'imprenditore.

La consultazione si intende comunque esaurita nel termine di 10 giorni dall'inizio.

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Viene, comunque, previsto che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non può essere causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore, a meno che la decisione non derivi da circostanze e fatti estranei alla procedura attivata.

Tale previsione è diretta attuazione dell'articolo 7, § 5, Direttiva 1023/2019 ai sensi del quale "*Gli Stati membri assicurano che ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti*

né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente:

- a) di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva;*
- b) di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali;*
- c) dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure*
- d) della concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale.”*

In altri termini, la Direttiva vieta le c.d. clausole *ipso facto*, attivabili esclusivamente al verificarsi di una richiesta di apertura di una procedura concorsuale.

Nel complesso, tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 7](#), comma 4, D.L. 118/2021, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'Autorità giudiziaria né davanti ad altra Autorità. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 200](#), c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'[articolo 103](#), c.p.p. in quanto compatibili.

8. La gestione durante le trattative

L'[articolo 9](#), D.L. 118/2021, prevede che, una volta azionata la richiesta di procedura e attivate le trattative, l'imprenditore mantiene comunque la gestione sia ordinaria sia straordinaria dell'impresa, il tutto nell'ottica di evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

Per quanto riguarda la gestione a carattere straordinario, l'imprenditore ha il compito di informare per iscritto l'esperto prima del compimento degli atti.

Identica comunicazione scritta preventiva deve essere effettuata quando l'imprenditore intende procedere all'esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative in corso e le prospettive del piano di risanamento previsto.

L'esperto, nel caso in cui ritenga che il compimento dell'azione o il pagamento del debito possa arrecare pregiudizio ai creditori, nonché influire negativamente sulle trattative in corso e sul piano di risanamento nel suo complesso, provvede a comunicarlo, sempre in forma scritta, all'imprenditore e, ove presente, all'organo di controllo.

Tale segnalazione non inibisce l'imprenditore dal proseguire nei suoi intenti, che può attuare quanto previsto, dandone comunicazione all'esperto al quale sono concessi 10 giorni per iscrivere il proprio dissenso al Registro Imprese. L'iscrizione è obbligatoria quando il compimento dell'azione pregiudica gli interessi dei creditori.

8.1. Le misure protettive

L'[articolo 6](#), D.L. 118/2021, prevede che sia al momento dell'azionamento della procedura, sia in una fase successiva della stessa, l'imprenditore può richiedere l'attivazione di misure protettive del patrimonio.

In tal caso l'istanza viene pubblicata sul Registro Imprese e, a decorrere da tale data, ai creditori:

- a) è fatto divieto di acquisire, salvo accordo con l'imprenditore stesso, diritti di prelazione;
- b) è vietato iniziare o proseguire azioni sia esecutive sia cautelari sul patrimonio, sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

Non rientrano nel perimetro delle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

A seguito dell'istanza l'imprenditore è tenuto a inserire nella piattaforma telematica della CCIAA una dichiarazione con cui vengono edotti i terzi dell'esistenza di misure esecutive o cautelari nei suoi confronti; inoltre, dovranno essere indicati aggiornamenti in riferimento alle eventuali pendenze di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza. In sede di conversione in legge, è stato introdotto anche l'obbligo di allegare un'ulteriore dichiarazione con cui l'imprenditore attesti di non aver depositato ricorsi ex articolo [161](#) e [182-bis](#), L.F., anche nelle ipotesi previste al comma 6 dell'articolo 161, L.F. e al comma 6 dell'articolo 182-*bis*, L.F..

A seguito dell'applicazione delle misure protettive, ai creditori interessati è fatto divieto di rifiutare, in via unilaterale, l'adempimento dei contratti pendenti o determinarne la risoluzione, nonché non possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, a causa del solo mancato pagamento dei crediti vantati anteriormente alla pubblicazione dell'istanza di richiesta delle misure protettive.

Ulteriore effetto dell'azionamento delle misure protettive è che a partire dalla data di richiesta e fino al termine delle trattative o all'archiviazione dell'istanza in caso di non possibilità di risanamento, è sospesa l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

8.2. La procedura per le misure protettive e cautelari

Ai fini dell'azionamento delle misure protettive del patrimonio, non è sufficiente presentare la sola istanza al Registro Imprese, ma è necessario:

- a) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive nel Registro Imprese, chiedere, sempre al Registro Imprese, la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. La mancata richiesta determina la cancellazione dell'istanza dal Registro Imprese;
- b) presentare, lo stesso giorno di pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, ricorso al Tribunale competente ex [articolo 9](#), L.F. (quello del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa).

Nel ricorso l'imprenditore deve domandare:

- la conferma o la modifica delle misure protettive;
- se necessaria, l'adozione di provvedimenti cautelari

necessari per il completamento delle trattative in essere.

Insieme al ricorso, l'imprenditore deve allegare i seguenti documenti:

1. bilanci dell'ultimo triennio sostituiti, nell'ipotesi in cui non si sia tenuti alla redazione, dalle dichiarazioni dei redditi e Iva relative agli ultimi 3 periodi di imposta;
2. situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni dal deposito del ricorso;
3. elenco dei creditori con segnalazione dei primi 10 per ammontare e indicazione, in questo caso per tutti, degli indirizzi pec o degli ordinari indirizzi di posta elettronica per i quali sia comunque verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
4. piano finanziario per il semestre successivo e un prospetto delle iniziative, a carattere industriale, che si intendono adottare;
5. dichiarazione con valore di autocertificazione con cui si attesti, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa è risanabile;
6. accettazione da parte dell'esperto con indicazione del relativo indirizzo pec.

Il mancato deposito del ricorso comporta il venir meno delle misure protettive di cui all'[articolo 6](#), D.L. 118/2021.

Una volta depositato correttamente il ricorso, il Tribunale ha 10 giorni di tempo per fissare la data dell'udienza, ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 3, D.L. 118/2021, consigliata in modalità di videoconferenza, che verrà comunicata all'imprenditore.

La comunicazione, per espressa previsione di legge, segue le regole previste dall'articolo [151](#), c.p.c., ragion per cui al giudice è data facoltà di prescrivere, anche d'ufficio, a mezzo di decreto stesso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento. Tale facoltà è concessa quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

In caso di deposito de ricorso fuori dai termini previsti, il Tribunale si limiterà a dichiarare l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare alcuna udienza.

Parimenti, le misure protettive cessano di espletare i propri effetti quando il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

Il Tribunale in sede di udienza preliminarmente deve sentire:

- le parti;
- l'esperto;
- i terzi quando le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui loro diritti

e, superando ogni formalità non essenziale al contraddittorio:

1. in caso di necessità, procede alla nomina di un ausiliario ai sensi dell'articolo [68](#), c.p.c.;
2. procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive;
3. con ordinanza procede a individuare la durata, che deve essere ricompresa tra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni, delle misure protettive e, se necessario, dei provvedimenti cautelari disposti;
4. su richiesta dell'imprenditore, dopo aver sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

La durata individuata nel provvedimento non è definitiva, infatti, l'[articolo 7](#), comma 5, D.L. 118/2021, prevede la possibilità per cui, il giudice che ha emesso i provvedimenti, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può procedere alla proroga della durata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

Resta fermo che la durata massima consentita non può essere superiore a 240 giorni.

I termini individuati dal Tribunale, tuttavia, non sono definitivi, infatti, è previsto che su istanza:

- a) dell'imprenditore;
- b) di uno o più creditori;

c) su segnalazione dell'esperto

è data facoltà al giudice che ha emesso i provvedimenti, in qualunque momento, sentite le parti interessate:

1. di revoca delle misure protettive e cautelari;
2. di abbreviazione della durata

quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Da ultimo, si deve segnalare che il ricorso e tutto l'*iter* procedurale che ne consegue, deve seguire le regole prescritte dall'articolo [669-bis](#) e ss., c.p.c..

È, inoltre, sempre ammesso reclamo contro le decisioni del giudice, da effettuarsi secondo le regole di cui all'articolo [669-terdecies](#), c.p.c. e, quindi, nel termine massimo di 15 giorni.

8.3. Le deroghe al codice civile

L'[articolo 8](#), D.L. 118/2021, introduce la possibilità di derogare ad alcune previsioni del codice civile. In particolare, viene previsto che tale facoltà è concessa, su iniziativa dell'imprenditore, da effettuarsi in sede di istanza di nomina dell'esperto, o con una dichiarazione successiva da presentarsi sempre sulla piattaforma telematica, da pubblicare nel Registro Imprese, giorno da cui decorrono gli effetti. Le deroghe esplicano i propri effetti fino al termine delle trattative o dell'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata delle crisi.

Nello specifico, le deroghe al codice civile sono le seguenti:

Norme	Deroga
Articolo 2446 , commi 2 e 3 Articolo 2482-bis , commi 4, 5, e 6	Viene derogato l'obbligo, in caso di perdite che comportino l'erosione del capitale in misura superiore a 1/3, di riduzione del capitale nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di 1/3, di riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite registrate.
Articolo 2447 Articolo 2482-ter	Viene derogato l'obbligo, in caso di perdita di oltre 1/3 del capitale, con riduzione al di sotto del minimo legale, di convocazione a cura degli amministratori o del consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, del consiglio di sorveglianza, di convocazione dell'assemblea per la deliberazione della

	riduzione del capitale e contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, o la trasformazione della società.
Articolo 2484 , comma 1, n. 4) Articolo 2545-duodecies	Viene derogata la causa di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

8.4. Finanziamento dell'impresa⁸

Il tema del finanziamento nella crisi d'impresa ha acquisito sempre maggiore rilevanza in parallelo con l'emergere di strumenti e procedure finalizzate alla conservazione dei valori aziendali. Di tale conservazione la nuova finanza è ingrediente essenziale sia nel consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa, sia nel consentire l'adempimento della proposta nei nuovi termini eventualmente approvati dai creditori.

Questo concetto è stato supportato a livello normativo a partire dal 2010 con una serie di norme che hanno disciplinato i presupposti e il procedimento per la concessione dei finanziamenti alle imprese che volessero accedere al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione.

La contropartita per poter ottenere il finanziamento è da sempre il riconoscimento della prededuzione ex [articolo 111](#), L.F. al credito dell'ente erogatore. La posizione delle banche viene resa più sicura quando con il D.L. 5/2006 e D.L. 169/2007 viene stabilita l'esenzione da revocatoria ai sensi dell'[articolo 67](#), L.F. per le rimesse bancarie, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento, degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo.

Il Legislatore ha sempre prestato particolare attenzione al tema del finanziamento dell'impresa in crisi a partire dall'introduzione degli articoli [182-quater](#) e [182-quinquies](#), L.F., ulteriormente modificato nel 2015. Ne è uscito un assetto incentrato nella tripartizione tra:

- finanza ponte, funzionale alla presentazione di una domanda di concordato preventivo;
- finanza interinale, in cui l'autorizzazione è chiesta dopo o contestualmente al deposito di un ricorso ex [articolo 161](#), L.F., di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o nell'ipotesi disciplinata nell'[articolo 182-bis](#), comma 6, L.F.;
- finanza in esecuzione, successiva all'omologa del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex [articolo 182-bis](#), L.F..

⁸ Paragrafo tratto da N. Corvacchiola "La nuova finanza nella composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021" in Crisi e risanamento n. 49/2021.

8.4.1. Il finanziamento alle imprese in stato di pre-crisi

Pendenti le trattative, l'imprenditore che accede alla procedura, ai sensi dell'[articolo 9](#), D.L. 118/2021, conserva il potere di gestione esteso agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo prevedere per questi ultimi e per i pagamenti una particolare procedura, caratterizzata da una preventiva segnalazione dell'atto all'esperto indipendente.

Nella situazione coincidente con il presupposto oggettivo di cui all'[articolo 2](#), D.L. 118/2021, si prospettano per l'imprenditore che intenda ricorrere alla nuova finanza 2 alternative: muoversi ex [articolo 9](#), D.L. 118/2021 nell'ambito dei suoi poteri di gestione e/o, qualora voglia essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, in qualsiasi momento della procedura, ricorrere al Tribunale competente ex [articolo 10](#), D.L. 118/2021.

Nel primo caso, sottesi i doveri dell'imprenditore di gestire l'impresa in stato di crisi in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, o di gestirla nel prevalente interesse dei creditori, quando, nel corso della composizione negoziata, risulti che l'imprenditore è insolvente, ma che esistono concrete prospettive di risanamento, dovrà seguire la procedura disposta dall'articolo 9, D.L. 118/2021 e dunque, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, lo stesso sarà tenuto a segnalarlo all'esperto .

Nel secondo caso, ovvero ove l'imprenditore intenda contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi dell'[articolo 10](#), comma 1, D.L. 118/2021, questi dovrà necessariamente rivolgersi al Tribunale per chiedere:

- a) l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'[articolo 111](#), L.F.;
- b) l'autorizzazione a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111, L.F.;
- c) l'autorizzazione relativamente a una o più società appartenenti a un gruppo di cui all'[articolo 13](#), D.L. 118/2021, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, L.F.;
- d) l'autorizzazione a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo [2560](#), comma 2, cod. civ.; resta fermo l'articolo [2112](#), cod. civ.,

e il Tribunale concederà l'autorizzazione verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Volendo classificare i finanziamenti alle imprese in crisi, possiamo distinguerli a seconda che gli stessi vengano contratti prima o durante le procedure. Nella prima categoria rientrano i finanziamenti ex [articolo 10](#), D.L. 118/2021 e quelli ex [articolo 182-quater](#), commi 2 e 3, L.F. e nella seconda categoria tutti gli altri. Notiamo un notevole ampliamento dei finanziamenti prededucibili contratti nella fase che precede l'avvio delle procedure, con una probabile sovrapposizione degli ambiti

applicavi di queste 2 disposizioni, a causa non solo della categoria dei finanziamenti prededucibili ex [articolo 10](#), D.L. 118/2021, ma anche delle procedure nel corso delle quali la prededucibilità conserva la propria efficacia.

La collocazione temporale dei finanziamenti ex articolo 10, D.L. 118/2021 rende questi ultimi molto simili ai finanziamenti in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 2 e 3, [articolo 182-quater](#), L.F.. Notiamo però una sostanziale differenza rappresentata dall'intuibile vantaggio della certa prededucibilità dei finanziamenti ex articolo 10, D.L. 118/2021 rispetto all'incerta prededucibilità di quelli ex articolo 182-quater, commi 2 e 3, L.F..

Risulta evidente, dati gli incerti esiti sulla prededucibilità dei finanziamenti in funzione ex articolo 182-quater, commi 2 e 3, L.F., che per i finanziatori apparirà meno pericoloso procedere ex articolo 10, D.L. 118/2021 piuttosto che ex articolo 182-quater, commi 2 e 3, L.F..

Per l'imprenditore sarà dunque più agevole ottenere finanziamenti passando per le trattative negoziate di cui al D.L. 118/2021.

A una prima lettura della norma ci si interroga su 4 questioni.

La prima attiene alla necessità o meno che il giudice debba verificare e motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo, individuato dall'[articolo 2](#), D.L. 118/2021 nella probabilità di insolvenza.

La seconda è costituita dal supporto probatorio a disposizione del giudice, chiamato a intervenire, in via episodica, in un procedimento di natura negoziale e alla possibile nomina di un ausiliario ai fini delle verifiche richieste in merito non solo alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, ma anche al complessivo fabbisogno finanziario del debitore.

La terza attiene alle ipotesi concrete in cui è destinata a operare la nuova finanza prevista nell'articolo 10, D.L. 118/2021. Considerato l'elemento oggettivo di cui all'articolo 2, D.L. 118/2021, si tratterà di finanziamenti alla continuità aziendale in una situazione di crisi di liquidità, per evitare che l'interruzione dei canali di finanziamento all'impresa non diventi essa stessa causa irreversibile di uno stato di insolvenza.

La quarta riguarda la prededucazione su cui sarà necessario fare maggiori riflessioni in seguito.

8.4.2. Trattamento dei finanziatori nell'eventuale successivo fallimento e nelle altre procedure di composizione della crisi

Ai sensi dell'[articolo 10](#), D.L. 118/2021, per i finanziamenti autorizzati ai sensi della medesima disposizione si riconosce la prededucibilità ex [articolo 111](#), L.F..

Il rinvio alla disposizione fallimentare può indurre a ritenere che si tratti di una prededucibilità riservata all'eventuale fallimento che dovesse seguire le trattative negoziate.

Sotto questo profilo, la disposizione riecheggia una questione quasi analoga a quella sollevata dal rinvio all'articolo 111, L.F., contenuto nell'[articolo 182-quater](#), L.F., discussa con particolare riferimento ai finanziamenti in funzione della presentazione di una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ovvero, quella di delimitare l'esatto ambito di operatività della prededucibilità ex articoli 111 e 182-quater, L.F. e dunque se la stessa debba intendersi limitata al solo successivo fallimento o anche riferita alla stessa procedura di concordato preventivo.

A tale riguardo, parrebbero esclusi simili dubbi interpretativi ove si consideri che questa disposizione deve essere coordinata con l'[articolo 12](#), comma 1, D.L. 118/2021, secondo cui i finanziamenti autorizzati dal Tribunale ex articolo 10, D.L. 118/2021 conservano i propri effetti se successivamente interverranno un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'[articolo 18](#), D.L. 118/2021.

La disciplina ora introdotta parrebbe confermare quanto ipotizzato in merito alla prededucibilità di questi finanziamenti anche negli accordi di ristrutturazione.

Occorre evidenziare come il comma 1, articolo 12, D.L. 118/2021 non faccia distinzione alcuna in ordine agli accordi di ristrutturazione con la conseguenza che, ferma la prededucibilità nell'eventuale successiva procedura di concordato preventivo che dovesse seguire alle trattative negoziate, l'efficacia della prededucibilità dei finanziamenti autorizzati ex articolo 10, D.L. 118/2021 resterebbe tale anche nei successivi accordi di ristrutturazione anche nel caso in cui si tratti di accordi a efficacia estesa ex [articolo 182-septies](#), L.F..

Si può allora comprendere la previsione contenuta nel comma 1, articolo 12, D.L. 118/2021 secondo cui la prededucibilità di cui all'articolo 10, D.L. 118/2021 conserva efficacia anche nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione a condizione però che il piano o l'accordo siano stati omologati. Tale limitazione non danneggia i creditori perché in caso di diniego dell'omologazione seguirà una procedura liquidatoria dove ugualmente la prededucazione potrà essere riconosciuta.

8.4.3. La direttiva *Insolvency*

La nuova finanza delineata nell'[articolo 10](#), D.L. 118/2021 si manifesta come un istituto ibrido, da un lato, calato nell'ambito delle trattative o di una eventuale soluzione negoziata volta a superare la condizione di cui all'[articolo 2](#), D.L. 118/2021, ma dall'altro lato, caratterizzato dal necessario vaglio autorizzatorio del Tribunale che sembra operare come una sorta di controllo *ex ante* (sulla destinazione funzionale del finanziamento alla continuità aziendale e alla miglior realizzazione dell'interesse dei creditori al momento in cui il debitore viene autorizzato a contrarre un nuovo finanziamento), perché possa operare *ex post* la prededuzione in ambito concorsuale.

Tale interpretazione è in linea con quanto previsto dall'articolo 14, § 4, Direttiva UE 1023/2019, la quale prevede che gli Stati membri possano riconoscere ai concessionari di nuovi finanziamenti o di finanziamenti temporanei: *“il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale”*.

Notiamo dunque come la giustificazione di una prededuzione getta le proprie basi nella fase *extra* concorsuale delle trattative, finalizzate a trovare una soluzione che possa scongiurare un'insolvenza conclamata con il ricorso a strumenti che possano impedire l'insolvenza e garantire la sostenibilità economica del debitore.

8.4.4. I finanziamenti dei soci e infragruppo ex articoli 2467 e 2497-*quinques*, cod. civ. nelle trattative negoziate

Occorre chiarire la disciplina in merito i finanziamenti dei soci alla Srl da quelli infragruppo.

In riferimento ai primi, il D.L. 118/2021 non introduce nessuna deroga alla disciplina codicistica e, pertanto, i finanziamenti dei soci alla Srl, anche se contratti con segnalazione e senza dissenso dell'esperto, restano postergati.

Nel caso in cui vengano contratti con autorizzazione del Tribunale, con conseguente prededucibilità, pendenti le trattative negoziate, potrebbero ritenersi chirografari.

Con riguardo ai finanziamenti infragruppo, il D.L. 118/2021 prevede una deroga all'[articolo 13](#), comma 9: *“I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli [2467](#) e [2497-quinques](#), cod. civ., sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato*

che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4°.

Sulla base delle precedenti ipotesi potremmo avere diverse situazioni di finanziamento infragruppo: quelli non postergati, quelli postergati e quelli autorizzati prededucibili ex [articolo 10](#), D.L. 118/2021.

8.4.5. Trattamento concorsuale dei finanziatori. Revocabilità e irrevocabilità

Per tirare le somme in merito al trattamento concorsuale del finanziatore rimborsato nel corso delle trattative negoziate nell'eventuale successivo fallimento, bisognerebbe chiedersi se l'autorizzazione del Tribunale ex articolo 10, D.L. 118/2021 e l'assenso dell'esperto ex [articolo 9](#), D.L. 118/2021 riguardino non solo la contrazione del finanziamento, ma anche il suo rimborso con conseguente esonero da revocatoria fallimentare.

Bisognerebbe partire analizzando l'articolo 9, D.L. 118/2021. Questa disposizione prevede un sistema di segnalazioni da parte dell'imprenditore all'esperto indipendente in ordine agli atti di straordinaria amministrazione e ai pagamenti. La segnalazione sarà necessaria solo quando l'imprenditore, in autonomia, valuti pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Fermo l'obbligo di segnalazione del rimborso del finanziamento all'esperto, poiché atto di straordinaria amministrazione, il rimborso potrebbe essere effettuato senza dissenso o con dissenso dell'esperto a seconda che l'esperto non ritenga o ritenga che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Nel caso in cui l'esperto esprima un dissenso, di questo è disposta una pubblicità a mezzo iscrizione nel Registro Imprese, precisando che tale pubblicità è obbligatoria solo quando l'esperto ritenga che l'atto possa arrecare danno ai creditori. Negli altri casi la pubblicità a mezzo iscrizione nel Registro Imprese è facoltativa. È questo un primo aspetto problematico della normativa in quanto presupposto per la revocabilità dell'atto nel successivo fallimento non è il dissenso, ma la sua pubblicità a mezzo iscrizione nel Registro Imprese.

Si potrebbero così verificare le seguenti situazioni:

- a) il finanziamento è stato rimborsato senza segnalazione all'esperto;
- b) il rimborso del finanziamento è stato segnalato all'esperto e questo non ha dissentito;
- c) il rimborso del finanziamento è stato segnalato all'esperto e questo ha manifestato il proprio dissenso con successiva iscrizione nel Registro Imprese (a prescindere dalla motivazione del dissenso);

d) il rimborso del finanziamento è stato segnalato all'esperto e questo, pur dissentendo, non ha iscritto il suo dissenso nel Registro Imprese (potendolo fare nei casi di dissenso motivato dal pregiudizio alle trattative o alle prospettive di risanamento).

Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e c) si rientrerà nella casistica di applicazione del comma 3, [articolo 12](#), D.L. 118/2021: *“gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli [66](#) e [67](#), L.F., se, in relazione a essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il Tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10”*.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), notiamo che non può escludersi l'applicazione del comma 2, articolo 12, D.L. 118/2021: *“non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, comma 2, L.F., gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti”*.

In merito all'ipotesi di cui alla lettera d), l'opzione rimessa all'esperto di non iscriverne nel Registro Imprese il proprio dissenso risulterebbe determinante ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, articolo 12, D.L. 118/2021. Nel caso l'esperto proceda all'iscrizione presso il Registro Imprese, l'atto sarà revocabile. Nel caso non iscriva il suo dissenso, limitandosi alla semplice comunicazione all'imprenditore, l'atto sembrerebbe comunque revocabile in sede di procedura fallimentare se ritenuto non coerente con l'andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Andrebbero dunque, secondo l'opinione di molti addetti ai lavori, approfondite le ragioni alla base della distinzione ex [articolo 9](#), comma 3 e 4, D.L. 118/2021 tra iscrizione del dissenso obbligatoria e facoltativa dato che la revocabilità dell'atto sarebbe ragionevole, a seguito di verifica in sede fallimentare, anche nel caso in cui non vi sia stata iscrizione presso il Registro Imprese.

Ultima riflessione riguarda i criteri in base ai quali andare a valutare la coerenza e il pregiudizio di un certo atto, ma soprattutto l'arco temporale di riferimento di questa valutazione.

A tale ultimo proposito, si segnala infatti che, mentre ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, D.L. 118/2021 in sede fallimentare la coerenza va valutata rispetto *“al momento in cui sono stati compiuti”* gli atti, ai fini della valutazione della responsabilità penale dell'esperto si fa invece riferimento alla coerenza *“valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5”* (valutata all'inizio della procedura), per

poi, ai fini di cui all'[articolo 9](#), commi 2 e 3, D.L. 118/2021 non specificare alcun riferimento temporale.

8.5. Altre autorizzazioni

L'[articolo 10](#), D.L. 118/2021, oltre a interessarsi all'aspetto finanziario dell'impresa, concede la possibilità all'imprenditore di richiedere la cessione della propria azienda derogando a quanto previsto dall'[articolo 2560](#), comma 2, cod.civ., ai sensi del quale *“Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti (quelli anteriori all'atto di cessione ndA) anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”*

Nel concedere tale possibilità, tuttavia, il Tribunale può indicare ulteriori misure da mantenere, il tutto nell'interesse delle parti in causa e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 2112](#), cod. civ. in tema di diritti dei lavoratori nell'ipotesi del trasferimento di azienda.

In particolare, si ricorda che è prevista la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, con il contestuale mantenimento di tutti i diritti che ne derivano.

Fermo restando che il lavoratore, nel caso in cui vanti dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, può sempre liberare il cedente da tali obbligazioni, per le stesse sono obbligati in solido cedente e cessionario.

A seguito del trasferimento della proprietà, inoltre, il cessionario deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Al lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei 3 mesi successivi al trasferimento d'azienda, è concessa la facoltà di rassegnare le dimissioni con gli effetti previsti nel caso di recesso per giusta causa dall'[articolo 2119](#), comma 1, cod. civ..

Come previsto dal comma 3 dell'[articolo 9](#), D.L. 118/2021, la richiesta è fatta avanti al Tribunale competente che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'[articolo 68](#), c.p.c. decide in composizione monocratica.

È ammesso reclamo al Tribunale e, in questo caso, è escluso dal collegio, per espressa previsione di legge, il giudice che ha pronunciato il provvedimento contestato.

8.6. Ricontrattazioni

Ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 2, D.L. 118/2021, l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia. Quando le parti non hanno trovato l'accordo, è data facoltà all'imprenditore di avanzare domanda al Tribunale, affinché quest'ultimo, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, possa procedere alla rideterminazione, in via equa, delle condizioni contrattuali oggetto del contendere, per il solo periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.

Nel caso in cui il Tribunale proceda all'accoglimento della domanda, l'equilibrio tra le parti viene assicurato anche prevedendo la corresponsione di un indennizzo.

Sono escluse da tale possibilità di ricontrattazione, per espressa previsione normativa, le prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

8.7. I gruppi di imprese

A questo punto, viste le varie fasi che interessano e compongono la trattativa posta in essere da parte dell'esperto nominato dal Tribunale, è giunto il momento di analizzare le regole che l'[articolo 13](#), D.L. 118/2021, introduce nel caso di gruppo di imprese.

Preliminarmente è necessario capire quando si è in presenza di un gruppo di imprese.

Il comma 1 stabilisce che rappresenta un gruppo di imprese *“l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, con l'esclusione dello Stato e degli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 - septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:*

- a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;*
- b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.”*, il D.L. 118/2021, a differenza di quanto previsto dal Codice della Crisi, non precisa *“che l'esercizio della direzione e coordinamento debba avvenire in base ad un vincolo partecipativo o ad un contratto, ricomprendendo in tal modo anche l'ipotesi di una direzione e coordinamento esercitata sulla*

base di un controllo di fatto (come nel caso, ad esempio, di un rapporto esclusivo di clientela o di fornitura, l'identica composizione degli organi gestori)"⁹.

Al verificarsi di tale fattispecie, il comma 2 prevede che la procedura può essere attivata da parte di più imprese che si trovano nelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, fermo restando la verifica, a mezzo del *test*, della sussistenza di una ragionevole possibilità di poter perseguire il risanamento dell'impresa.

Le suddette imprese appartenenti al gruppo, ovviamente, devono avere la sede legale nel territorio dello Stato.

La nomina dell'esperto indipendente avviene secondo le ordinarie modalità previste all'[articolo 3](#), D.L. 118/2021.

Ai fini dell'individuazione di quale sia la CCIAA competente a ricevere l'istanza, il comma 3, stabilisce che si deve aver riguardo a quella in cui è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo [2497-bis](#), cod. civ., esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo [2497-bis](#), cod. civ. richiamato *“La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese ...”*.

Nel caso in cui, il controllo sia esercitato da parte di un soggetto non residente, l'istanza sarà presentata da parte dell'impresa del gruppo, con la sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello Stato patrimoniale prevista dall'articolo [2424](#), cod. civ. in base all'ultimo bilancio approvato.

Tale bilancio approvato, come stabilito dal successivo comma 4 dell'[articolo 13](#), D.L. 118/2021, deve essere inserito nella piattaforma telematica disponibile al sito www.composizionenegoziata.camcom.it, insieme ai seguenti documenti:

- a) i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del Registro Imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva degli ultimi 3 periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni antecedenti la presentazione dell'istanza;
- b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

⁹ Assonime, *op. cit.*

- c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli [161](#) e [182-bis](#), R.D. 267/1942, anche nelle ipotesi di cui all'[articolo 161](#), comma 6, L.F. e all'[articolo 182-bis](#), comma 6, L.F.;
- e) il certificato unico dei debiti tributari ex [articolo 364](#), comma 1, D.Lgs. 14/2019;
- f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'[articolo 363](#), comma 1, D.Lgs. 14/2019;
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza;
- i) una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del Registro Imprese o dei Registri Imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'[articolo 2497-bis](#), cod. civ. e
- j) nel caso di redazione, il bilancio consolidato di gruppo.

Una volta nominato l'esperto assolve ai compiti in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le stesse si svolgano per singole imprese.

Inoltre, come previsto dal comma 8, è possibile che le imprese appartenenti al gruppo si siano mosse singolarmente, ragion per cui, è possibile che vi siano più procedure.

In tal caso, gli esperti, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono:

1. che la composizione negoziata si svolga in modo unitario; oppure
2. che per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegua con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati.

In difetto di designazione, la composizione proseguirà con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

Giova evidenziare che, nel caso di nomina di un unico esperto, quest'ultimo dovrà, nella conduzione delle trattative, tener conto sempre degli interessi dei creditori delle singole imprese, in attuazione del principio della responsabilità patrimoniale e della distinzione delle masse attive e passive in sede concorsuale.

A questo si deve aggiungere che, ove l'esperto lo ritenga utile o necessario, può prevedere la separazione delle trattative, decisione che potrà essere presa anche a trattative unitarie iniziate.

All'interno del gruppo di imprese, può verificarsi la circostanza per cui non tutte versino in una situazione tale da dover azionare la procedura di cui al D.L. 118/2021; in tal caso, il comma 7 dell'[articolo 13](#), D.L. 118/2021, prevede comunque la possibilità, su espresso invito da parte dell'esperto nominato, di poter partecipare alle trattative.

Per quanto riguarda le eventuali misure protettive e cautelari disciplinate dagli [articoli 6 e 7](#), D.L. 118/2021, si seguono le medesime regole previste per l'individuazione della CCIAA di competenza e, quindi, saranno adottate dal Tribunale competente, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'[articolo 2497-bis](#), cod. civ., esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria.

Il comma 9, come evidenziato in precedenza, per quanto concerne i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'[articolo 2](#), comma 1, D.L. 118/2021, sono esclusi dalla postergazione di cui agli [articoli 2467 e 2497-quinquies](#), cod. civ., a condizione che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 2, D.L. 118/2021 e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 4, sempre D.L. 118/2021.

8.8. Conservazione degli effetti

L'[articolo 12](#), D.L. 118/2021, si occupa di definire le conseguenze e l'eventuale mantenimento, anche successivamente la chiusura della procedura, degli atti.

In particolare, ai sensi del comma 1, gli atti autorizzati dal Tribunale ai sensi dell'[articolo 10](#), D.L. 118/2021, conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'[articolo 18](#), D.L. 118/2021.

Il successivo comma 2 prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'[articolo 67](#), comma 2, L.F. gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Al contrario, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli [66](#) e [67](#), L.F., se, in relazione a essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel Registro Imprese ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 4, D.L. 118/2021, o se il Tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'[articolo 10](#), D.L. 118/2021.

Infine, viene previsto che le disposizioni di cui agli articoli [216](#), comma 3, e [217](#), L.F., non trovano attuazione ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 5, D.L. 118/2021, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal Tribunale a norma dell'articolo 10, D.L. 118/2021.

8.9. Le misure premiali¹⁰

Con l'avvio della composizione negoziata, l'imprenditore potrà beneficiare di alcuni vantaggi e misure premiali, concessi per incentivare l'utilizzo dello strumento, quali: misure protettive del patrimonio e sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale e misure premiali fiscali. Se con l'istanza per l'accesso alla composizione negoziata, l'imprenditore richieda misure protettive del patrimonio, le stesse dovranno essere confermate dal Tribunale, su apposito ricorso del debitore, e la relativa istanza sarà pubblicata anche sul Registro Imprese.

8.9.1. Le modalità di presentazione delle proposte alle parti

Di seguito si riportano le indicazioni, di natura esclusivamente esemplificativa, offerte nel decreto direttoriale del 28 settembre 2021, con la precisazione che la scelta tra di esse deve tenere conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

Soci e altre società del gruppo

Ai soci possono essere proposti, subordinatamente alla conclusione degli accordi con le altre parti interessate:

¹⁰ Paragrafo parzialmente tratto da E. De Medio "Le misure premiali nella composizione negoziata della crisi" in Crisi e risanamento n. 49/2021.

- l'effettuazione di nuovi conferimenti, in particolare quando i soci abbiano rilasciato garanzie personali ai creditori e questi ultimi siano disponibili a liberarli a fronte dell'effettuazione del conferimento;
- l'erogazione di finanziamenti prededucibili nel corso della composizione negoziata o a esito della stessa, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'[articolo 10](#), D.L. 118/2021;
- la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbligazionari subordinati;
- l'erogazione di finanziamenti con esclusione della postergazione alle condizioni di cui all'[articolo 13](#), comma 9, D.L. 118/2021;
- il consenso alla conversione, da parte dei creditori, di parte dei crediti vantati in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo [2346](#), cod. civ.. Il rapporto di conversione costituisce un elemento della trattativa con i creditori interessati.

Fornitori strategici e fornitori più rilevanti

Ai fornitori nei cui confronti l'impresa presenta le maggiori esposizioni possono essere proposti:

- la rateazione dello scaduto;
- lo stralcio parziale del debito con eventuali ristori volti a restituire al creditore parte dello stralcio al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (*earn out*), anche a fronte della mitigazione del sacrificio del fornitore con i risparmi d'imposta, ricorrendone le condizioni, derivanti dalla svalutazione del credito con gli effetti di cui all'[articolo 101](#), comma 5, Tuir;
- la conversione parziale o totale in capitale sociale e in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, cod. civ. o in una partecipazione al capitale sociale.

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l'attività può essere proposta, in luogo di contratti di fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l'individuazione di presidi organizzativi, anche informatici, atti ad accertare l'esistenza dei beni oggetto del contratto.

In caso di presenza di contratti di durata o a esecuzione differita, qualora le condizioni economiche siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute tra le parti.

Locatori e affittanti

Ai locatori e agli affittanti, qualora i valori di mercato, anche per effetto della pandemia Covid-19 e delle trasformazioni dalla stessa indotte, risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o quando il locatario e l'affittuario abbiano subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, legata alla crisi pandemica, può essere proposta una rinegoziazione del canone.

Agenzia delle entrate

All'agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all'[articolo 19](#), comma 1, D.P.R. 602/1973 ed è concedibile fino a un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, come disciplinata dal decreto Mef 6 novembre 2013.

L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'[articolo 14](#), comma 4, D.L. 118/2021, per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di comunicazione di irregolarità.

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'[articolo 182-bis](#), L.F., un accordo ai sensi dell'[articolo 182-ter](#), L.F., il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

INPS

All'INPS può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" di cui alla circolare Inps [n. 108/2013](#), emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare Inps n. 108/2013.

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182- *bis*, L.F., un accordo ai sensi dell'articolo 182-*ter*, L.F., il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

Banche e intermediari finanziari

Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono:

- a) dalle caratteristiche degli affidamenti;

- b) dalle dimensioni dell'esposizione nei confronti della singola banca;
- c) dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca;
- d) dalla classificazione dell'esposizione;
- e) dalla svalutazione operata.

Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:

1. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di *covenants* (parametri finanziari) prefissati;
2. il consolidamento (totale o parziale), trasformando l'utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
3. la conversione in conferimenti strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo [2346](#), cod. civ.;
4. lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (*earn-out*).

Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili:

1. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (*covenants*) prefissati;
2. in presenza di deterioramento dei crediti commerciali sottostanti che ha cagionato il venir meno della loro caratteristica autoliquidante, il consolidamento (totale o parziale) con trasformazione dell'utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
3. il consolidamento potrebbe anche essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la continuità. Occorre però che alla banca venga riconosciuta una priorità nell'ordine della distribuzione dei flussi finanziari disponibili (*waterfall*).

Per le linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie), sono prospettabili:

- a) la loro conferma;
- b) il contenimento dell'affidamenti di quanto occorrente previsto nel piano, con rinnovo annuale per tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri finanziari (*covenants*).

Per i finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, è prospettabile la ridefinizione del piano di rimborso in modo da allineare il fabbisogno finanziario che ne deriva alla capacità di generazione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventualmente un periodo di moratoria (pre-

ammortamento) per il pagamento delle rate. Tale ridefinizione può avere luogo alternativamente mediante:

1. l'allungamento dei periodi di ammortamento;
2. la revisione delle modalità di rimborso con rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e l'eventuale introduzione di una *maxi*-rata finale oppure con la previsione un'unica rata (*bullet*) a fine piano.

Per i contratti di *leasing*, sono prospettabili:

- a) il loro riscadenziamento con l'ottenimento di un periodo di moratoria (preammortamento) compatibile con la generazione di cassa prevista nel piano;
- b) il pagamento parziale con stralcio della parte residua.

Per tutte le linee possono essere proposti:

1. la revisione del tasso di interesse con clausole di ristoro volte a restituire parte della riduzione degli interessi al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (*earn-out*);
2. il rimborso dell'indebitamento bancario al solo verificarsi di determinati eventi o risultati. In tal caso, potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d. *cash sweep*) che comportino il rimborso anticipato dei debiti mediante distribuzione, oltre una soglia di sicurezza, delle eccedenze di cassa e dei proventi netti generati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.

Sussistendone le condizioni presso la banca erogante, può essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell'[articolo 9](#), D.L. 118/2021, sia nel corso della composizione negoziata sia in seguito a contratto o accordo di cui all'[articolo 11](#), comma 1, D.Lgs. 118/2021 o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 11, comma 2, D.L. 118/2021.

Clienti

Ai clienti per i quali l'imprenditore riveste un ruolo strategico può essere proposta:

1. l'abbreviazione dei termini di pagamento contrattualmente previsti;
2. la concessione di acconti all'ordine;
3. la conversione dei contratti di fornitura in contratti di conto lavoro (con la messa a disposizione direttamente da parte del cliente della materia prima e dei semilavorati occorrenti per il ciclo produttivo);
4. la partecipazione al capitale sociale, a fronte della designazione di un membro nel CdA.

Rapporti di lavoro subordinato

Nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 4](#), comma 8, D.L. 118/2021, delle procedure di informazione e consultazione ove previste dalla legge o dai contratti collettivi, e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte:

- a) modifiche organizzative;
- b) la modifica dell'inquadramento;
- c) la revisione del sistema premiale;
- d) la revisione del sistema retributivo;
- e) una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite incentivi all'esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad esempio: contratto di espansione) nel rispetto della normativa vigente.

8.9.2. L'esito possibile delle trattative

In un'ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l'impresa, ai sensi di quanto previsto all'[articolo 11](#), D.L. 118/2021, potrà adottare a seguito della "composizione negoziata", quali:

- contratto, con uno o più creditori, che consente l'accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
- convenzione di moratoria;
- accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall'azione revocatoria);
- omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli [182-bis](#), [182-septies](#) e [182-novies](#), L.F.).

In alternativa a tali soluzioni, l'imprenditore potrà comunque:

- predisporre il piano attestato di risanamento di cui l'[articolo 67](#), comma 3, lettera d), L.F.;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all'[articolo 18](#), D.L. 118/2021);

- accedere a una delle procedure disciplinate dalla Legge Fallimentare, dal D.Lgs. 270/1999 o dal D.L. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 39/2004.

I nuovi strumenti messi a disposizione dell'impresa sono accomunati dalla circostanza che la loro adozione deve essere il risultato dell'accordo raggiunto con la mediazione dell'esperto che ha il compito di favorire una soluzione che comporti l'esclusione del rischio di crisi o di insolvenza.

8.9.3. Le misure premiali già previste nel Codice della crisi

Già la riforma delle procedure concorsuali, mediante il D.Lgs. 14/2019 (del Codice), aveva codificato misure premiali tese a incentivare l'imprenditore a utilizzare gli strumenti previsti dal Legislatore (quali le procedure di allerta e di segnalazione dello stato di insolvenza) nell'ottica di prevenzione della crisi e risoluzione della stessa.

Si tratta di misure di natura patrimoniale e personale disciplinate nel Titolo II, Capo IV del Codice (riguardante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi) e precisamente agli articoli [24](#) e [25](#) del Codice che vengono in gran parte estese alle procedure di regolazione.

Il presupposto affinché l'imprenditore possa fruire delle misure premiali consiste, secondo quanto disposto dalla Riforma, nella "tempestività", la cui definizione viene ricavata a contrario, dalla definizione di intervento tardivo che, ai sensi dall'articolo 24 del Codice, è tale quando l'imprenditore propone una domanda di accesso a una delle procedure regolate dal Codice (concordato, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale) oltre il termine di 6 mesi, o propone istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi ex [articolo 19](#) del Codice, oltre il termine di 3 mesi, dal verificarsi delle seguenti circostanze:

1. esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2. esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3. superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'[articolo 13](#), commi 2 e 3 del Codice.

All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 del Codice e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente Codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti, dunque, i seguenti benefici, cumulabili tra loro:

- a) durante la procedura di composizione assistita della crisi, e sino alla sua conclusione, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;
- b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'[articolo 19](#), comma 1, del Codice o della domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;
- d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'[articolo 44](#) del Codice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al PM ai sensi dell'[articolo 22](#) del Codice;
- e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

A queste misure si affiancano misure premiali di carattere penale e precisamente: quando, nei reati di cui agli articoli [322](#), [323](#), [325](#), [328](#), [329](#), [330](#), [331](#), [333](#) e [341](#), comma 2, lettere a) e b), del Codice limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente Codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.

8.9.4. Le ulteriori misure premiali introdotte dal D.L. 118/2021

Alle misure premiali già previste nel Codice della crisi si affiancano quelle introdotte dal D.L. 118/2021 che comportano una serie di vantaggi relativamente:

- alla riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari;
- all'esenzione dell'imprenditore dai reati ex articoli [216](#), comma 3, e [217](#), L.F. per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative; alla sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione e cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;
- all'esonero da revocatoria per gli atti compiuti in coerenza con le trattative e secondo gli obiettivi di risanamento; alla definizione di un accordo che genera gli stessi effetti di un piano di risanamento, senza necessità di attestazione;
- alla possibilità di stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti ex articoli [182-bis](#), [182-septies](#), [182-novies](#), L.F.;
- alla previsione di proporre in alternativa domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o di accedere alle altre procedure concorsuali o alternative di fallimento; nonché all'autorizzazione del Tribunale e rinegoziazione dei contratti meritevoli di preservare la continuità aziendale, ex [articolo 10](#), D.L. 118/2021 e conservazione degli effetti ex [articolo 12](#), D.L. 118/2021.

Se la composizione negoziata, inoltre, si conclude con un contratto tra l'imprenditore e uno o più creditori che l'esperto valuta nella relazione conclusiva come idoneo ad assicurare continuità aziendale per non meno di 2 anni, o con un accordo tra imprenditore, creditori ed esperto, con gli effetti di un piano attestato, l'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'imprenditore sottoscritta dall'esperto, concede, dal momento della pubblicazione sul Registro Imprese del contratto o dell'accordo, un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme non versate per imposte sul reddito, ritenute alla fonte, Iva e Irap non ancora a ruolo e accessori.

8.9.5. Gli interessi sui debiti tributari

L'[articolo 14](#), comma 1, D.L. 118/2021 prevede che: *“dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione della composizione negoziata prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale”*.

La misura premiale stabilisce, quindi, che sui debiti tributari dell'imprenditore vengano applicati solo gli interessi legali (a decorrere dal 1° gennaio 2022 pari all'1,25%), in luogo di quelli fiscali (che possono superare, in certi casi, anche il 4%).

Ne consegue che fino all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto trova applicazione la misura ordinaria degli interessi che si applica anche *“nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza”*.

Il successivo comma 3 prevede, inoltre, una riduzione della metà degli interessi derivanti dai debiti tributari sorti *“prima del deposito dell'istanza”* di nomina dell'esperto indipendente per la composizione della crisi. Più specificamente, gli interessi a tal fine rilevanti sono quelli riferiti ai debiti tributari oggetto della procedura di composizione della crisi conclusasi ai sensi dell'[articolo 11](#), commi 2 e 3, D.L. 118/2021: devono quindi escludersi dall'ambito di applicazione di tale agevolazione gli interessi riferiti ai debiti fiscali estranei a tale procedura.

In sintesi, i commi 1 e 3, [articolo 14](#), D.L. 118/2021, disciplinano alcune misure agevolative in materia di interessi sui debiti tributari: mentre il comma 1 interviene sugli interessi che maturerebbero dal momento dell'accettazione dell'incarico dell'esperto, il comma 3 disciplina quelli sorti prima del deposito della domanda, ma comunque oggetto della procedura di risoluzione della crisi.

Sotto un diverso profilo, la disciplina di cui all'articolo 14, D.L. 118/2021, interviene in merito alla debenza delle sanzioni tributarie nell'ambito di tali procedure di composizione della crisi. In particolare, il comma 2 dispone come le sanzioni tributarie, che possono essere liquidate in misura ridotta allorquando siano versate all'Erario entro un dato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, vengono ridotte *“alla misura minima”* allorquando il termine per il pagamento scada dopo la presentazione dell'istanza di cui all'[articolo 2](#), D.L. 118/2021.

8.9.6. Il concordato semplificato in caso di insuccesso della composizione negoziata della crisi

A chiusura della composizione negoziata, qualora l'esperto dichiari nella relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può ricorrere a un concordato semplificato caratterizzato:

- dall'assenza del giudizio di ammissione;
- dall'assenza del voto dei creditori, che hanno però diritto di opporsi alla omologazione;
- dall'assenza della figura dell'attestatore e del commissario giudiziale, le cui funzioni vengono in parte assolte dall'esperto e da un ausiliario nominato dal Tribunale.

La proposta di concordato deve prevedere la liquidazione del patrimonio con cessione dei beni dell'impresa e deve essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

Dalla data di pubblicazione del concordato nel Registro Imprese, sebbene l'amministrazione ordinaria rimanga in capo all'imprenditore o all'organo amministrativo, si applicano le regole di distribuzione delle somme disposte dall'[articolo 111](#), L.F. concernenti i crediti prededucibili, i crediti assistiti da una causa di prelazione e quelli chirografari; i creditori anteriori alla iscrizione del ricorso non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'impresa, né acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione del giudice; si applicano le norme della Legge Fallimentare richiamate dall'[articolo 169](#).

Il concordato semplificato introduce, dunque, una nuova tipologia di concordato nell'ordinamento che "*rivitalizza*" il concordato liquidatorio – che sembrava destinato a una sostanziale marginalizzazione – eliminando i vincoli costituiti dalla necessità di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20% e di incrementare il valore del patrimonio di almeno il 10% con apporti esterni, e riduce l'intervento del Tribunale alla fase di omologazione con la valutazione sul merito della proposta sotto il profilo della fattibilità escludendo il potere di dettare le modalità della liquidazione viene quasi escluso in caso di offerte di acquisto.

Non viene richiesta neppure l'adesione dei creditori che possono unicamente interferire con l'opposizione all'omologa sostanzialmente solo per sostenere la maggior convenienza del fallimento rispetto al piano di liquidazione.

Quella del concordato liquidatorio semplificato è una soluzione vincolata alla trattativa nel senso che è ammissibile solo se vi è stato il previo accesso alla composizione negoziata, posto che si prevede ([articolo 18](#), comma 1, D.L. 118/2021) che il ricorso per l'omologazione possa essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione conclusiva dell'esperto con cui si dà atto che soluzioni costituite dai nuovi strumenti o dagli accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa speciale non sono praticabili.

Il concordato semplificato ha dunque creato una specie di "*nuova*" figura premiale per l'imprenditore che vi può accedere solo come sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni.

Espressioni che evidenziano come il ricorso a questo tipo di concordato sia possibile solo quando, preso atto della impossibilità di un accordo con i creditori o comunque di trovare altre soluzioni concordate, rimane quale unica via percorribile quella della liquidazione del patrimonio; il che non

esclude, come in ogni concordato liquidatorio, la possibilità di una cessione unitaria dell'azienda o di un ramo della stessa, anche basata su un offerta precostituita, come previsto dall'[articolo 19](#), D.L. 118/2021 tuttavia, anche in questi casi, non è richiamabile la figura del concordato con continuità indiretta, sia per la chiara terminologia legislativa, sia per lo scopo del nuovo istituto, consistente esclusivamente nella liquidazione del patrimonio in funzione soddisfattoria, in cui la vendita unitaria dell'azienda costituisce solo una modalità per un maggior ricavo rispetto a una vendita parcellizzata. In sintesi, è stata introdotta dalla legge una procedura cui il debitore ricorre dopo il fallimento delle trattative della negoziazione, per cercare un regolamento *extra* fallimentare del dissesto secondo il modello classico della cessione dei beni, in cui manca qualsiasi interesse alla continuità dell'impresa o, per meglio dire, manca quella componente, di qualsiasi consistenza, di prosecuzione dell'attività aziendale che secondo l'interpretazione della Suprema Corte (Cassazione [n. 29742/2018](#) e Cassazione [n. 734/2020](#)) rende applicabile la disciplina speciale prevista dall'[articolo 186-bis](#), L.F.. Tale norma, spiega la Corte, non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione a essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori. E l'[articolo 18](#), D.L. 118/2021 non solo richiama la documentazione di cui all'[articolo 161](#), L.F. e non quella di cui all'[articolo 186-bis](#), L.F. che non viene mai menzionato, ma, qualora vi sia la prospettiva di cessione dell'intera azienda o di un ramo della stessa, o sia già stata acquisita un'offerta di acquisto del genere, in attesa della realizzazione del trasferimento, non richiede che l'attività continui in modo che l'azienda sia in esercizio (per usare l'espressione dell'articolo 186-bis, L.F.) né, ove l'acquisto riguardi un ramo di azienda, che il debitore continui per il futuro l'attività con la parte residua che, invece, va anch'essa liquidata.

Il concordato semplificato, pertanto, è ascrivibile, per qualificazione legislativa, alla categoria dei concordati liquidatori, seppur indirettamente possa favorire la continuità, come lascia intendere il già citato [articolo 19](#), D.L. 118/2021 quando disciplina la cessione dell'azienda o di ramo della stessa già prima dell'omologa, ma la continuazione dell'impresa è un dato eventuale per nulla valorizzato dal nuovo Legislatore, anche quando sia già in corso un affitto di azienda finalizzato al trasferimento della stessa (situazione peraltro che molto probabilmente avrebbe portato a una soluzione positiva della crisi nella fase della negoziazione); né, peraltro, la semplificazione del rito che, come vedremo, porta direttamente alla omologazione, consente di attuare forme di continuità indiretta momentanea

durante la procedura (ad esempio attraverso un affitto dell'azienda effettuato in questa sede) con effetti traslativi dopo l'omologa.

8.9.7. Applicabilità delle misure premiali alle imprese minori¹¹

L'[articolo 14](#), D.L. 118/2021 introduce una nuova premialità per l'impresa che attiva il procedimento di composizione negoziata che riposa nella riduzione di interessi e sanzioni sui debiti tributari nonché sulla possibilità di beneficiare di una peculiare rateizzazione (non una riduzione) del carico fiscale. Le misure non sono quindi riconducibili alla medesima premialità introdotta dal Codice della crisi ancora sospeso nella sua piena efficacia, ma si limitano a consentire una minor maturazione di interessi sul debito erariale scaduto limitato a quello al saggio legale, al congelamento delle sanzioni al minimo di legge quando il termine di pagamento comunicato dall'ufficio scade dopo la presentazione dell'istanza (si pensi ai casi degli avvisi bonari di liquidazione delle dichiarazioni ovvero alle sanzioni ridotte a 1/3 di quelle comminate nell'accertamento esecutivo).

Invero, tale beneficio è concesso nel caso in cui le trattative si concludano a sensi dei commi 2 e 3 dell'[articolo 11](#), D.L. 118/2021, quindi nella ipotesi di accordo di ristrutturazione [articolo 182-bis](#) e ss., cod. civ. ivi inclusi quelli a efficacia estesa e/o agevolati, e nel caso di predisposizione di un piano attestato di risanamento ex [articolo 67](#), comma 3, lettera d), L.F., di domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ovvero di una delle procedure descritte nella Legge Fallimentare ovvero per la ristrutturazione e l'amministrazione delle grandi imprese in crisi.

L'impresa minore, fra le ipotesi appena descritte, e in forza di quanto disposto al successivo [articolo 17](#), comma 4, D.L. 118/2021 potrebbe accedere all'agevolazione solo dopo aver concluso un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'[articolo 67](#), comma 3, lettera d), L.F., senza l'attestazione normalmente richiesta ovvero con la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Invero, mentre nell'ipotesi del concordato semplificato v'è opportunità di utilizzare la misura premiale con l'istituto della liquidazione concordata perché espressamente previsto, nel caso del piano di risanamento, pare palesarsi un ostacolo che riposa nella previsione della attestazione.

Nell'ipotesi delle imprese fallibili, infatti, l'[articolo 11](#), D.L. 118/2021, prevede 2 tipi di piani ex articolo 67, L.F.:

¹¹ Tratto da G. Pennisi "Il risanamento delle imprese sotto soglia nella composizione negoziata della crisi" in Crisi e risanamento n. 49/2021.

- il primo è quello riportato al comma 1, lettera c) che vive come accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto e produce effetti pur mancando la attestazione di un professionista indipendente (tale ipotesi, si ribadisce, anche nel caso delle imprese fallibili, non consente il beneficio della riduzione delle sanzioni),
- il secondo è quello descritto alla lettera a) del successivo comma 3, e si riferisce al vero e proprio piano attestato finora conosciuto.

Orbene è solo in questo caso che opera la previsione premiale della riduzione delle sanzioni per i soggetti fallibili e, analogo istituto, non è previsto per le imprese minori che, invece, possono beneficiare di questo nuovo e peculiare contratto-accordo avente gli effetti del piano, ma non possono utilizzare l'attestazione per invocare il beneficio perché essa non è proprio prevista come misura. Pertanto, in sintesi, il Legislatore concede il beneficio della riduzione delle sanzioni e degli interessi maturati prima della domanda solo se si è in presenza di un accordo o di un piano attestato per le imprese fallibili, oppure con l'ipotesi del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio che, invece, può essere la soluzione dell'impresa minore.

Un discorso a parte merita l'impresa agricola. La lettera c), comma 3, [articolo 11](#), D.L. 118/2021, cui il comma 3, [articolo 14](#), D.L. 118/2021 rimanda, in sede di conversione del Decreto, ha introdotto, limitatamente alle imprese agricole, in alternativa alla conclusione delle trattative, la possibilità di accedere alla procedura di cui agli articoli [7](#) e [14-ter](#), L. 3/2012 sul sovraindebitamento. Pertanto, in tali ipotesi, e con il limite del requisito soggettivo ex articolo [2135](#), cod. civ., si potrà applicare lo sconto fiscale sul debito maturato e scaduto prima del deposito della domanda.

Da ultimo il comma 4, articolo 14, D.L. 118/2021, prevede che nei casi di pubblicazione nel Registro Imprese del contratto di cui all'[articolo 11](#), comma 1, lettera a) – *“il contratto sottoscritto con uno o più creditori teso ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni”* - e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) – *“sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto con il fine di produrre gli effetti del piano di risanamento senza la preventiva attestazione del professionista indipendente”* -, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

È evidente che, anche in tal caso, e per espressa previsione, la maggiore rateazione concedibile dall'Amministrazione finanziaria, non pare applicabile alle imprese minori.

9. Il risanamento delle imprese sottosoglia¹²

Il D.L. 118/2021, porta una novità importante anche per gli imprenditori “*sotto soglia*”. Il combinato disposto degli articoli [2](#) e [17](#), D.L. 118/2021, dispone la facoltà per tali soggetti di utilizzare la procedura prevista dal Decreto, seppur nel limite della compatibilità delle disposizioni previste. Pertanto, laddove l'imprenditore decida di richiedere la nomina dell'esperto, in luogo di quella del gestore della crisi presso l'Organismo di composizione competente per l'accesso al sovraindebitamento, potrà beneficiare anche dei precipui strumenti che attribuiscono *appeal* alla procedura.

Come è noto, infatti, la L. 3/2012, che, si rivolge, tra l'altro, anche a coloro che non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse, consentendo all'impresa minore (e a quella agricola per gli effetti dell'espressa disposizione di cui all'[articolo 7](#), comma 2-bis, L. 3/2012 “*Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione*”), di proporre ai creditori un piano che, assicurato il pagamento integrale di quelli impignorabili, porti al risanamento compatibilmente con le possibilità economico finanziarie del ricorrente.

L'omologazione può essere richiesta solo dopo aver espletato la procedura del voto a cui partecipano i creditori chirografari e privilegiati (questi ultimi nel limite del valore del credito per la quota parte che non prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto), che devono aderire alla proposta nella misura del 60% del valore del debito. L'intera vicenda verte oltre che su requisiti soggettivi e oggettivi, anche sul giudizio di convenienza del creditore che potrebbe ottenere dal piano una diversa soddisfazione, nell'*an* e nel *quantum*, rispetto alla obbligazione originaria.

La procedura non riconosce, se non nella fase giudiziale, lo strumento tipico posto a base delle procedure maggiori come gli accordi di ristrutturazione o il concordato: le misure protettive del patrimonio, infatti, scattano come automatismo alla emissione del decreto di ammissione che interviene dopo il deposito della proposta corredata dalla documentazione fra cui la relazione particolareggiata del gestore della crisi che riferisce anche della fattibilità del piano.

Pertanto, il debitore, durante la fase preliminare al ricorso giudiziale cui seguirà la eventuale ammissibilità, non prevede alcuna ipotesi protettiva nemmeno se richiesta dalle parti e senza che vi sia alcuna deroga di procedura: la norma non consente l'intervento del giudice se non nella fase

¹² Paragrafo tratto dal contributo di G. Pennisi “*Il risanamento delle imprese sotto soglia nella composizione negoziata della crisi*” in Crisi e risanamento n. 49/2021.

dell'esame del giudizio preventivo di ammissibilità che, in forza del deposito della documentazione, consente all'organo giudicante il controllo dei requisiti di cui agli articoli [7](#), [8](#) e [9](#) della norma.

Pare però interessante verificare se nella procedura di composizione negoziata, che apre alle imprese minori, esistano maggiori protezioni invocabili dalle imprese sottosoglia durante le trattative.

Intanto una prima peculiarità si ricava dalla competenza alla nomina dell'esperto. Il Decreto introduce una sorta di "doppio binario" che si attiva durante la fase preliminare della istanza sulla piattaforma: l'imprenditore può rivolgersi, senza obblighi di sorta, alternativamente all'Organismo di composizione della crisi ovvero alla CCIAA, ciò comportando la facoltà di effettuare la nomina dell'esperto, ora sul referente dell'Organismo, ora sulla commissione costituita presso l'ente camerale purché territorialmente competenti sulla base della sede legale dell'impresa. La procedura che si attiverà con la domanda dell'imprenditore non appare differente né fa sorgere in capo ai distinti soggetti particolari obblighi, anzi la norma precisa che il compenso dell'esperto sarà liquidato dall'ente che ha provveduto alla nomina tanto che esso non può essere frutto di accordo fra le parti (come previsto, nel caso delle procedure ordinarie, al comma 10, [articolo 16](#), D.L. 118/2021) pur restando prededucibile ai sensi dell'[articolo 111](#), comma 2, L.F..

Nei casi in cui la designazione dell'esperto sia effettuata dall'Organismo di composizione della crisi, in mancanza della piattaforma unica telematica (che può comunque essere resa disponibile in forza di apposite convenzioni), la documentazione prevista dall'[articolo 17](#), comma 2, D.L. 118/2021, e tutte le comunicazioni e la relativa documentazione saranno trasmesse tramite posta elettronica certificata.

Sempre in tema di nomina dell'esperto in seno all'Organismo di composizione della crisi, il professionista dovrà detenere le medesime caratteristiche descritte all'[articolo 3](#), D.L. 118/2021, e quindi essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nella norma. Pare pertanto non oggetto di dubbio che, la nomina dell'esperto a cura dell'Organismo di composizione della crisi, non possa che essere effettuata fra coloro che risultino iscritti presso l'elenco tenuto dalla CCIAA e non in quello dei gestori della crisi: una diversa soluzione implicherebbe la previsione di un secondo albo di professionisti presso l'Organismo di composizione della crisi che andrebbe ad affiancare quello dei gestori dalla crisi da sovraindebitamento anche per l'effetto dei diversi requisiti di accesso che tali professionisti devono possedere.

Ciò che invece desta interesse, è il profilo dei ruoli *ex post*: le trattative possono condurre a una soluzione negoziata fra le parti ovvero, nel caso dei soggetti non fallibili, l'esito, positivo o negativo, può ancora approdare in una delle procedure del sovraindebitamento. E quindi, in tal caso, occorre

approfondire se l'esperto indipendente possa "trasformarsi" nel gestore della crisi da sovraindebitamento. La risposta è negativa per 2 distinte ragioni: l'esperto ha una funzione assolutamente diversa dal gestore della crisi che fornisce ausilio al debitore e compie una funzione giudiziale durante la procedura di omologazione, e, di non minore importanza, non v'è nel testo una norma che lo consenta espressamente. Si osservi inoltre, che la nomina nell'ambito del sovraindebitamento, può essere effettuata esclusivamente dall'organismo cui il gestore è iscritto e quindi dal referente ovvero, in casi limite, dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione.

Nel caso in cui le trattative non si concludano positivamente nell'ambito della composizione negoziata, sarà quindi necessario provvedere alla nomina di un gestore presso l'Organismo di composizione della crisi o il Tribunale competente.

Spunti di riflessione e di maggiore approfondimento pervengono invece dalla possibilità di ottenere le misure protettive e cautelari introdotte dal decreto in seno alla composizione negoziata. E invero l'[articolo 17](#), comma 7, D.L. 118/2021 sancisce che nel caso di imprese minori o agricole "si applicano, in quanto compatibili, gli [articoli 3](#), commi [3](#) e [4](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#) e [16](#)" ivi prevedendo la possibilità di chiedere la sospensione cautelare delle azioni esecutive in corso e il divieto di iniziarne nuove, come previsto all'[articolo 7](#), comma 5, D.L. 118/2021, nel termine massimo di 240 giorni dalla loro concessione. Le misure protettive sono infatti automatiche dal giorno della pubblicazione della domanda nel Registro Imprese, termine dal quale i creditori non possono: "acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa senza che ciò inibisca i pagamenti".

L'estensione di siffatta operatività può, in limite, essere dedotta anche dal comma 2, articolo 7, D.L. 118/2021, ove si trova l'elenco della documentazione da allegare all'istanza indirizzata al Tribunale in composizione monocratica. Essa consente il deposito delle dichiarazioni dei redditi in luogo dei bilanci quando il soggetto non è tenuto ad approvarli.

Orbene, tralasciando altre riflessioni sulla documentazione da prodursi per tale beneficio (si ricorda infatti che la domanda per la nomina dell'esperto per le imprese minori è corredata della medesima documentazione descritta all'[articolo 5](#), comma 3, D.L. 118/2021 eccezion fatta per l'assenza della "relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che intende adottare"), la norma pare consentire il riconoscimento di misure protettive a imprese minori (non rappresentando l'ipotesi una novità per le agricole che ne beneficiano negli accordi di ristrutturazione ex [articolo 182-bis](#), L.F.) in una fase negoziale non tesa

necessariamente all'omologazione di un accordo di composizione come da L. 3/2012. Sarà la verifica giudiziale a concederle o meno e ciò risponde al legittimo e coerente approccio del Legislatore che caratterizza le vicende del diritto della crisi degli ultimi anni: garantire l'opportunità della soluzione, anche negoziata, della crisi a tutti gli operatori economici in ossequio al principio del contraddittorio interno con i creditori, e al controllo giudiziale nei casi della limitazione dei diritti dei terzi.

9.1. L'esito delle trattative e rapporti con l'Organismo di composizione della crisi

Il professionista nominato come esperto negoziatore dell'impresa minore, svolte le trattative, potrà chiuderle con:

“a) la conclusione di un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'[articolo 182-octies](#), L.F.;

b) la conclusione di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'[articolo 67](#), comma 3, lettera d), L.F. senza che vi sia l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, comma 3, lettera d);

c) la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'[articolo 7](#), L. 3/2012;

d) la richiesta della liquidazione dei beni ai sensi dell'[articolo 14-ter](#), L. 3/2012;

e) la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18”.

Tutte queste ipotesi confermano un approccio evidente: da un lato il Legislatore intende concedere l'opportunità della composizione negoziata a tutti i soggetti che espletano una attività economica a titolo professionale, dal piccolo imprenditore, a quello agricolo, fino ai gruppi di imprese; dall'altro, non prevedendo una procedura semplificata per le imprese minori, ha voluto attuare un sistema di “protezione”, ma anche di piccola “premierità” sul piano tributario, per coloro che, spinti dalla necessità di attuare un risanamento prima della fase patologica, decidano di utilizzare lo strumento di questa procedura.

10. Il compenso dell'esperto

L'[articolo 16](#), D.L. 118/2021, si occupa di definire i parametri con cui stabilire il compenso spettante all'esperto.

Il compenso è determinato in misura percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice, determinato, come previsto dal comma 8, sulla media degli ultimi 3 bilanci o, in mancanza, dalle ultime 3 dichiarazioni dei redditi (se l'attività è iniziata da meno di 3 anni, la media è calcolata sui

bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio), secondo i seguenti scaglioni:

Attivo	%
fino a 100.000 euro	5%
tra 100.000,01 euro e 500.000 euro	1,25%
tra 500.000,01 euro e 1 milione di euro	0,80%
tra 1.000.000,01 euro e 2,5 milioni di euro	0,43%
tra 2.500.000,01 euro e 50 milioni di euro	0,10%
tra 50.000.000,01 euro e 400 milioni di euro	0,025%
tra 400.000.000,01 euro e 1,3 miliardi di euro	0,008%
oltre 1,3 miliardi di euro	0,002%

A prescindere dalle percentuali di cui sopra, il comma 2 dell'articolo 16, D.L. 118/2021, individua:

- un compenso minimo pari ai 4.000 euro e
- un compenso massimo pari a 400.000 euro.

In deroga a quanto previsto, il successivo comma 7 stabilisce che il compenso è liquidato in 500 euro nel caso in cui l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

Inoltre, il comma 12, stabilisce che *“Dopo almeno 60 giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.”*

Esempio 1

La società Alfa ha fatto istanza presso la CCIAA di competenza per l'attivazione della procedura di composizione negoziata.

Dai dati di bilancio risulta un attivo pari a 754.000 euro.

Il compenso spettante all'esperto indipendente ammonta a:

+ 5.000 (100.000*5%)

+ 5.000 (500.000*1,25%)

+2.032 (254.000*0,8%)

12.032 euro

Esempio 2

La società Alfa ha fatto istanza presso la CCIAA di competenza per l'attivazione della procedura di composizione negoziata.

Dai dati di bilancio risulta un attivo pari a 65.000 euro.

Il compenso spettante all'esperto indipendente ammonta a 4.000 euro.

Il comma 1-*bis*, dell'[articolo 16](#), D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione in legge, disciplina la determinazione del compenso nell'ipotesi di composizione negoziata nel contesto di un gruppo di imprese come previsto dall'[articolo 13](#), D.L. 118/2021, stabilendo che *“In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.”*.

In altri termini, si dovrà sempre aver riguardo all'ammontare dell'attivo riferito solamente alle imprese che hanno azionato la procedura, prescindendo dalle altre.

Esempio 3

Il dottor Bianchi ha svolto l'incarico in riferimento a un insieme di tre imprese facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 13, D.L. 118/2021.

Le cinque imprese facenti parte del gruppo presentano i seguenti attivi di bilancio:

Alfa – 325.000 euro

Beta – 760.000 euro

Gamma – 1.200.000 euro

Delta – 3.750.000 euro

Epsilon – 1.320.000 euro

Le società interessate dalla procedura sono Beta, Gamma ed Epsilon.

Il compenso spettante al dottor Bianchi ammonta a:

+5.000 (100.000*5%)

+ 5.000 (400.000*1,25%)

+ 4.000 (500.000*0,80%)

+ 6450 (1.500.000*0,43%)

+780 (780.000*0,10%)

21.230 euro

Tuttavia, il comma 3 introduce una deroga ai criteri generali previsti dal comma 1, stabilendo che l'importo deve essere rideterminato, fermi i limiti minimi e massimi previsti dal comma 2, in ragione dei seguenti ulteriori parametri:

- a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
- b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
- c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%.

In altri termini, vi è una presunzione di maggior lavoro con l'aumentare dei creditori coinvolti, tale da richiedere un regime premiale in termini di maggiorazione del compenso.

Il successivo comma 4 precisa, tuttavia, che nel computo dei creditori e delle parti interessate, nei casi di cui alle lettere a) e b), non si deve tenere conto dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali. Al contrario, ai fini della verifica del numero minimo di creditori e parti interessate, al di sotto del quale si ha una decurtazione del compenso, sempre fermo restano il minimo riconosciuto pari a 4.000 euro dal comma 2, non si devono decurtare i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Esempio 4

Il dottor Bianchi ha svolto l'incarico in riferimento a un insieme di tre imprese facenti parte di un gruppo come definito dall'[articolo 13](#), D.L. 118/2021.

I creditori interessati ammontavano a 42.

Le cinque imprese facenti parte del gruppo presentano i seguenti attivi di bilancio:

Alfa – 325.000 euro

Beta – 760.000 euro

Gamma – 1.200.000 euro

Delta – 3.750.000 euro

Epsilon – 1.320.000 euro

Le società interessate dalla procedura sono Beta, Gamma ed Epsilon.

Il compenso spettante al dottor Bianchi ammonta a:

+5.000 (100.000*5%)

+ 5.000 (400.000*1,25%)

+ 4.000 (500.000*0,80%)

+ 6450 (1.500.000*0,43%)

+780 (780.000*0,10%)

21.230 euro.

Tale importo deve essere maggiorato del 35% in forza di quanto previsto dal comma 3 dell'[articolo 16](#), D.L. 118/2021 e quindi ammonterà a 28.660,50 euro.

Sempre il comma 4 precisa che all'esperto comunque spetta il compenso di 100 euro per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 8, D.L. 118/2021.

Altri casi di aumento del compenso sono:

- ai sensi sempre del comma 4 quando l'esperto procede alla vendita del complesso aziendale o all'individuazione di un acquirente - aumento del 10%;
- ai sensi del comma 5, in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale
- di cui all'[articolo 5](#), comma 8, D.L. 118/2021, vengono conclusi il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'[articolo 11](#), commi 1 e 2, D.L. 118/2021 – aumento del 100%;
- ai sensi del comma 6, quando viene sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), D.L. 118/2021 – aumento ulteriore del 10%.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 9, D.L. 118/2021, inoltre, all'esperto compete il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, a condizione che sia disponibile la corrispondente documentazione giustificatrice.

Non sono mai rimborsabili gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e dell'eventuale revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, consultant ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 4](#), comma 2, D.L. 118/2021.

Per quanto concerne i soggetti cui imputare la liquidazione del compenso, l'[articolo 16](#), comma 10, D.L. 118/2021, prevede che in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione della CCIAA di cui all'[articolo 3](#), comma 6, D.L. 118/2021, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo [633](#), comma 1, n. 1), c.p.c. nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo [642](#), c.p.c.; inoltre, il successivo comma 11, stabilisce che il compenso è prededucibile ai sensi dell'[articolo 111](#), comma 2, L.F..

11. Il ruolo dell'organo di controllo

In chiusura, occorre evidenziare e analizzare il ruolo svolto dall'eventuale organo di controllo dell'ente¹³.

L'[articolo 15](#), D.L. 118/2021 precisa che, in presenza di un organo di controllo societario, esso deve segnalare, in forma scritta, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura in oggetto.

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione; il comma 2 stabilisce che la tempestiva segnalazione e la successiva vigilanza sull'andamento delle trattative (durante le quali resta fermo il dovere di vigilanza di cui all'[articolo 2403](#), cod. civ.) sono valutate ai fini della responsabilità ex [articolo 2407](#), cod. civ..

Per quanto riguarda la delimitazione del concetto di tempestività, stante l'assenza di indicazioni da parte del dato normativo, si ritiene che tale segnalazione vada effettuata non appena l'organo sia venuto a conoscenza delle condizioni per poter azionare la procedura.

La segnalazione deve essere adeguatamente motivata e deve prevedere un termine congruo, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle iniziative che sono state intraprese.

In vigenza di procedura, l'organo mantiene il dovere di vigilanza e rimane attivo, infatti, ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 3, D.L. 118/2021, l'esperto informa, in forma scritta, anche l'organo di controllo nell'ipotesi in cui ritenga che un atto, che l'imprenditore intende eseguire, possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Al contrario, non sono legittimati ad alcuna segnalazione gli organi esterni, revisori contabili e società di revisione, che entrano "in azione" solamente a procedura attivata poiché l'[articolo 5](#), comma 5, D.L. 118/2021 prevede che *"L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica."*

¹³ Per una disamina completa si rimanda al documento dell'Odcec "Il D.L. 118/2021 – Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo", a cura di C. Baucò del 4 novembre 2021.

Normativa di riferimento

D.L. 118/2021, coordinato con la legge di conversione n. 147/2021 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE

Omissis

Articolo 2 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Articolo 3 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da:

- a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è costituita la commissione;
- c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La

commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.

8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4 - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né

davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esauriti decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Articolo 5 - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
- b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
- c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182 -bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;
- e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

8 -bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

8 -ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa.

Articolo 6 - Misure protettive

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.

Articolo 7 - Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

4. All'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669 -bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669 -terdecies del codice di procedura civile.

Articolo 8 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482 -bis, 2482 -ter, 2484 e 2545 -duodecies del codice civile

1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 -bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 -duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

Articolo 9 - Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

Articolo 10 - Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:
 - a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.
2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la

corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 11 - Conclusione delle trattative

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

- a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182 -octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182 -bis, 182 -septies e 182 -novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182 -septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;
- b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto
- c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14 -ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Articolo 12 - Conservazione degli effetti

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato

preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.

2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

Articolo 13 - Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 -septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:

- a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
- b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.

3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 -bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita

dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 -bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 -bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497 -quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

Articolo 14 - Misure premiali

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4 -ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15 - Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Articolo 16 - Compenso dell'esperto

1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
- b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
- c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
- d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
- e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
- f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
- g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
- h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%.

1 -bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.

2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:

- a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
- b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
- c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;
- d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.

4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.
8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.
11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata

Articolo 17 - Imprese sottosoglia

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto. La nomina dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.
3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto.
4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
 - a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182 -octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d);
 - c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14 -ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.
5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.
6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, commi 3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

Articolo 18 - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a) , b) , c) e d) , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 -bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Articolo 19 - Disciplina della liquidazione del patrimonio

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

3 -bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.

3 -ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3 -quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3 -bis e 3 -ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.

3 -quinqües. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»;
- b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»;
- c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato» sono soppresse;
- d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»;
- e) all'ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi».

3 -sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100 è inserito il seguente: «1100 -bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24

del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.A. o a società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».

Documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118

*SEZIONE I – TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL
RISANAMENTO DISPONIBILE ONLINE*

1. Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.

2. L'entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a:

- debito scaduto di cui relativo ad iscrizioni a ruolo
- (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie
- (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo
- (più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni¹
- (più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare
- (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale
- (meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti
- (meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

TOTALE [A]

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio.

¹ Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni.

3. I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime² prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:

- stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime
- (meno) investimenti di mantenimento annui a regime
- (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

TOTALE [B]

Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: - del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; - del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; - dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

4. In particolare:

- un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità³, può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (vai al punto 6 della presente Sezione);
- quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità⁴,
- può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso prosegui al punto 7 della presente Sezione;
- superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda. In tal caso prosegui al punto 8 della presente Sezione;
- se, invece, l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). In tal caso prosegui al punto 7 ed al punto 8 della presente Sezione.

² Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del Free Cash Flow From Operations a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

³ Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

⁴ Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

5. Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.

6. Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.

7. Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

SEZIONE II – CHECK-LIST (LISTA DI CONTROLLO) PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA.

È utile, anche se non imprescindibile, che l'imprenditore, nel momento in cui decide di intraprendere il percorso di risanamento, abbia già redatto un piano. In ogni caso occorre che lo rediga, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.

Le risposte alle domande contenute nella presente check-list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano. Esse debbono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precetti assoluti. Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e vi influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa e le informazioni disponibili.

Il contenuto della presente check-list dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.

La check-list servirà poi all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.

La redazione del piano di risanamento è un 'processo'. Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1 della presente Sezione) e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (par. 2 della presente Sezione).

Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause (par. 3 della presente Sezione), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere.

La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato (par. 4 della presente Sezione).

Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare

la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (par. 5 della presente Sezione).

In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (par. 6 della presente Sezione).

1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? (a cura dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.

1.2. L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

1.3. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? (a cura dell'imprenditore). In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta⁵.

1.4. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? (a cura dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività⁶, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale⁷.

1.5. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell'imprenditore). In difetto l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell'imprenditore). In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.

2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (a cura dell'imprenditore). In difetto, occorre

⁵ Differenza tra il totale dei debiti finanziari (scaduti e non) e le attività liquide (cassa, conti correnti attivi, titoli negoziabili iscritti nel circolante e crediti finanziari). Tra i debiti finanziari possono essere inclusi anche i debiti commerciali, fiscali e previdenziali oggetto di riscadenziamento o che presentano una situazione di scaduto patologico.

⁶ Ad esempio, in caso di attività con significativa intensità del costo del lavoro, il prodotto per ciascuna ora di lavoro, in caso di prevalenza del costo della materia prima, l'incidenza della stessa materia prima sul prezzo del venduto, per il settore alberghiero, il tasso di occupazione delle camere ed il ricavo medio per camera.

⁷ Ad esempio, nel caso di commercio al dettaglio, il volume dei ricavi giornalieri; nel caso di produzioni su ordini, il volume degli ordini pendenti, nel caso di produzione in serie; la quantità prodotta e l'andamento del magazzino prodotti finiti.

quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.

2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? (a cura dell'imprenditore). In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità⁸. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore⁹) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.

2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.

2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

2.6. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? (a cura dell'imprenditore). In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.

2.7. L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile? (a cura dell'esperto). In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell'imprenditore).

2.8. Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? (a cura dell'imprenditore).

3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

3.1. Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? (a cura dell'imprenditore). Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato¹⁰? (a cura dell'esperto).

3.2. Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause¹¹? (a cura dell'imprenditore). Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o

⁸ Ad esempio: crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni.

⁹ Ci si riferisce ai settori di attività nei quali il mancato puntuale rispetto dei termini contrattuali costituisce un uso.

¹⁰ Ad esempio, perdita di clienti, ritardi nei pagamenti, difficoltà negli approvvigionamenti, perdite di risorse chiave, iniziative dei creditori, revoche e revisioni degli affidamenti bancari.

¹¹ Ad esempio, effetto delle chiusure disposte per le misure sanitarie, riduzione della domanda, riduzione del margine di contribuzione, ciclo di vita del prodotto.

dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è quantomeno opportuno che l'imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni¹²; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale comparazione l'esperto, anche attraverso l'intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il convincimento sulle cause del declino dell'andamento aziendale (a cura dell'esperto).

3.3. L'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall'imprenditore sia completo e adeguato? (a cura dell'esperto)

3.4. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall'imprenditore? (a cura dell'imprenditore).

3.5. L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali? (a cura dell'imprenditore).

3.6. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? (a cura dell'imprenditore)

3.7. Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? (a cura dell'imprenditore)

3.8. Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute? (a cura dell'imprenditore)

3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell'esperto)

4. Le proiezioni dei flussi finanziari

4.1. La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta¹³, l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive (a cura dell'imprenditore) così articolate:

¹² È opportuno estendere adeguatamente la disamina, ad esempio, agli ultimi 5 esercizi.

¹³ Ad esempio:

- per le imprese di costruzioni e per quelle che lavorano su commessa di lunga durata, i flussi economico finanziari sono stimati sulla base della stima dei ricavi di cui al par. 4.1.1. della presente Sezione e dei costi specifici di cui al par. 4.1.2. della presente Sezione, tenendo conto delle schede di commessa e dei relativi costi a finire;
- per le imprese immobiliari, le grandezze di riferimento sono costituite dai ricavi da locazione e da quelli derivanti dalla dismissione di beni avendo riguardo all'andamento di mercato ed ai tempi necessari per la vendita. Assumono anche specifica rilevanza le perdite su crediti prospettiche che debbono essere valutate avendo riguardo allo stato di salute finanziaria dei locatari;

- 4.1.1. stima dei ricavi (punto. 4.3 della presente Sezione)
- 4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi (punto. 4.4 della presente Sezione)
- 4.1.3. stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente Sezione)
- 4.1.4. stima degli investimenti (punto 4.6 della presente Sezione)
- 4.1.5. stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (punto 4.7 della presente Sezione)
- 4.1.6. verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della presente Sezione)
- 4.1.7. stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste¹⁴ (punto 4.9 della presente Sezione)
- 4.1.8. stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della presente Sezione)
- 4.1.9. declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (punto 4.11 della presente Sezione)
- 4.1.10. declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (punto 4.12 della presente Sezione).
- 4.2. Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato¹⁵? (a cura dell'imprenditore)
- 4.3. Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (a cura dell'imprenditore)
 - 4.3.1. Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore;
 - 4.3.2. Le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia Covid-19.
- 4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo¹⁶ e come intende mitigarli l'imprenditore? (a cura dell'imprenditore).
- 4.5. Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? (a cura dell'imprenditore).
- 4.6. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato (a cura dell'imprenditore).

- per le imprese agricole, le stime dei ricavi tengono conto della capacità produttiva del suolo e degli impianti, dell'andamento dei prezzi e del rischio meteorologico;

- per le cooperative, la stima dei flussi finanziari tiene conto dei normali tempi di pagamento dei debiti verso soci derivanti dallo scambio mutualistico. In caso di cooperative agricole di conferimento, occorre tenere conto che i debiti verso i soci a fronte del valore dei prodotti conferiti vengono assolti solo al termine del ciclo produttivo e commerciale e comunque determinati sulla base dei prezzi di mercato realizzati. In presenza di prestito sociale, rimborsabile ad nutum, si tiene conto della durata di fatto del prestito desumibile da adeguate serie storiche di versamenti e rimborsi;

- per i consorzi, la stima dei flussi economico-finanziari tiene conto delle modalità di ribaltamento dei costi e dei ricavi, nonché del pagamento delle prestazioni eseguite.

¹⁴ Quali, ad esempio, dismissione di assets.

¹⁵ Ad esempio, in caso di finanza di progetto relativa ad infrastrutture sorretta da un piano economico finanziario (PEF).

¹⁶ Ad esempio, decadimento qualitativo della produzione con conseguenti resi e impatto reputazionale presso la clientela.

4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? (a cura dell'esperto).

4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? (a cura dell'esperto):

4.8.1. la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI)¹⁷ prospettici, prima dell'effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l'andamento storico;

4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili.

4.9. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate? (a cura dell'imprenditore).

4.10. Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? (a cura dell'imprenditore).

4.11. La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:

4.11.1. attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi¹⁸, di pagamento dei costi¹⁹ e di rigiro del magazzino²⁰. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata (a cura dell'imprenditore);

4.11.2. deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte (a cura dell'imprenditore);

4.11.3. portando in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste (a cura dell'imprenditore);

4.11.4. per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque: (i) verificare che l'ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario); (ii) portare in conto l'effetto

¹⁷ Ad esempio: per le imprese manifatturiere, unità di prodotto per addetto, per la grande distribuzione, redditività per metro quadro. Vedi anche punto 1.4 della presente Sezione.

¹⁸ I tempi (espressi in giorni) di incasso dei ricavi sono il risultato del rapporto tra crediti commerciali e fatturato al lordo dell'IVA, moltiplicato x 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e che dai crediti commerciali occorre detrarre i crediti in sofferenza.

¹⁹ Per i costi a pagamento differito il calcolo dei tempi medi di pagamento (espressi in giorni) è il risultato del rapporto tra debiti verso fornitori e acquisti totali al lordo dell'IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena ed in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori.

²⁰ Il calcolo dei tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti è la risultante del rapporto tra il magazzino e i ricavi, moltiplicato per 365, mentre per il magazzino materie prime e semilavorati è la risultante del rapporto tra il relativo magazzino e la spesa per sostenuta l'acquisto dei relativi beni, moltiplicato per 365. Nel calcolo occorre espungere i beni a lento rigiro.

delle iniziative industriali previste; (iii) tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate (a cura dell'imprenditore).

4.12. È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali. Su di esse si innesteranno le proposte alle parti interessate di cui al successivo punto 5.5 della presente Sezione e viene calcolata la stima dell'andamento del patrimonio netto l termine dei singoli anni del piano (a cura dell'imprenditore).

5. Il risanamento del debito

5.1. L'impresa, alla luce del par. 4 della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al punto 4.10 della presente Sezione tende ad essere positivo? (a cura dell'imprenditore)

5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell'intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di mercato (a cura dell'esperto).

5.3. La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali? In caso affermativo, è opportuno che l'esito atteso delle iniziative industriali sia sottoposto a prove di resistenza (stress test) specifiche (a cura dell'imprenditore).

5.4. A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? (a cura dell'imprenditore) Il debito da servire²¹ corrisponde a:

- debito scaduto;
- debito già riscadenziato o differito;
- debito interessato da moratorie ex lege;
- linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
- rate di mutuo e finanziamenti in scadenza²².

5.5. Come l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? (a cura dell'imprenditore). Impatto nelle singole annualità del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali (una possibile tipologia è riportata nell'Allegato 1):

- o nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente;
- o stralcio di parte del debito;
- o la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
- o nuove linee di credito;
- o nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

²¹ La metodologia di calcolo dei flussi al servizio del debito e del debito da servire è diversa nel piano di risanamento rispetto a quanto previsto nel test di praticabilità essendo diversa la finalità del calcolo (stima dei flussi delle singole annualità nel piano e stima dei flussi a regime nel caso di test di praticabilità).

²² Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni. Per i contratti di leasing, i relativi canoni concorreranno alla determinazione del debito da servire se nella costruzione dei dati economici è stata data rilevanza alla natura finanziaria del contratto.

5.6. Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali? (a cura dell'imprenditore).

6. In caso di gruppi di imprese²³

6.1. Il piano è redatto per le singole imprese? (a cura dell'imprenditore)

6.2. Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo? (a cura dell'imprenditore)

6.3. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle? (a cura dell'imprenditore)

6.4. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa? (a cura dell'imprenditore)

6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo? (a cura dell'esperto).

SEZIONE III - PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA.

Il presente protocollo reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel decreto-legge; esso, inoltre, recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.

1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico.

1.1. L'esperto accetta l'incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione. A tal fine egli esamina la domanda ed i documenti presenti presso la Piattaforma Telematica, accerta la propria indipendenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché l'assenza di incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, che siano pendenti. Nell'accettare l'incarico l'esperto tiene conto del possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quella generale (per esempio, con riferimento al settore in cui opera l'impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, o alla localizzazione delle sedi operative in Italia ed all'estero) e della sua disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa ed alla propria organizzazione.

1.2. Entro tale termine egli inserisce nella Piattaforma Telematica la comunicazione dell'accettazione dell'incarico, redatta secondo il modulo riportato nell'Allegato 3, e la trasmette all'imprenditore, via posta elettronica certificata, per conservarne traccia. L'esperto deve in ogni caso essere munito di una casella di posta elettronica certificata.

1.3. Si ricorda che l'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; l'esperto e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni

²³ Per la nozione di gruppo rilevante si rinvia all'articolo 13, comma 1.

attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

1.4. Si ricorda altresì all'esperto che è opportuno che egli sottoponga alle parti ogni altra circostanza che possa astrattamente compromettere la sua indipendenza.

1.5. A garanzia dell'indipendenza dell'esperto nel corso delle trattative, chi ha svolto l'incarico di esperto non intratterrà, successivamente all'archiviazione della composizione negoziata, rapporti professionali con l'imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dalla archiviazione.

2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2.1. L'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica.

2.2. A tal fine, svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile online. Qualora l'imprenditore abbia allegato alla domanda il test online l'esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l'esigenza. Qualora l'imprenditore non lo abbia allegato, l'esperto provvede alla sua compilazione insieme all'imprenditore.

2.3. L'esito del test online è indicativo e l'esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.

2.4. Se l'esperto ravvisa, diversamente dall'imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. Si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell'assenza di valore del compendio aziendale, le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative.

2.5. Si raccomanda all'esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, di darne notizia all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo (v. anche il punto 2.8 della presente Sezione).

2.6. Più nel dettaglio. Quando l'esito del test online indica che il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l'esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il piano di risanamento (v. successivo par. 3 della presente Sezione).

2.7. In ogni caso, qualora l'esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tener conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

2.8. In qualunque momento, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami, redige una relazione che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore; in caso di misure protettive e cautelari la trasmette al tribunale,

mediante accesso al fascicolo telematico²⁴, affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione. Quando l'esperto ritenga di disporre delle informazioni occorrenti potrà riportare nella relazione le valutazioni di cui al par. 13 della presente Sezione. L'inserimento della relazione nella Piattaforma Telematica costituisce titolo per l'archiviazione della composizione negoziata da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Si ricorda che, solo qualora si siano svolte le trattative e non abbiano avuto esito positivo, quando non siano praticabili le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, l'imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di concordato semplificato di cui all'articolo 18.

3. La presenza di un gruppo di imprese

3.1. Nel caso di unica istanza di nomina dell'esperto presentata dalle imprese di un gruppo sarà opportuno che l'esperto verifichi fin da subito, in mancanza della pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, quale è l'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella Piattaforma Telematica. Ciò al fine di consentire in tempo utile all'imprenditore la verifica di quale sia il tribunale competente qualora intenda richiedere il rilascio o la conferma di misure cautelari e protettive, autorizzazioni o rimodulazione del contenuto dei contratti.

3.2. Nella conduzione delle trattative e nella valutazione delle operazioni infragruppo l'esperto tiene conto dell'interesse dei creditori delle singole imprese del gruppo.

3.3. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese. Tale decisione può essere assunta anche successivamente all'avvio delle trattative, ove ad esempio gli imprenditori non lo mettano in condizione di disporre di flussi informativi adeguati.

²⁴ Se l'esperto è nominato tra i soggetti che non possono iscriversi al REGINDE, l'accesso al fascicolo potrà avvenire secondo modalità autorizzate dal giudice.

3.4. Nella valutazione dell'opportunità o meno della trattazione unitaria o dell'invito ad altre imprese del gruppo a partecipare alle trattative, in caso di istanza presentata da una sola di esse, l'esperto terrà conto della coincidenza e della contrapposizione degli interessi delle parti interessate delle diverse imprese, delle reciproche conseguenze tra le singole imprese in caso di discontinuità aziendale di una di esse, nonché dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo.

3.5. Qualora lo ritenga opportuno, l'esperto può invitare a partecipare alle trattative, quali parti interessate, anche le imprese del gruppo che non si trovino in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza: ad esempio quando esse abbiano concesso garanzie nell'interesse del debitore o comunque in presenza di un loro interesse nel risanamento dello stesso.

3.6. In presenza di più istanze presentate dalle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo gli esperti nominati dovranno sentire i richiedenti e i creditori con i quali sono in corso le trattative e comunque sentirsi tra di loro e valutare insieme l'opportunità o meno di una trattazione unitaria condotta da un unico esperto. In tal caso, è opportuno che gli esperti diversi da quello designato alla prosecuzione della composizione negoziata trasmettano tempestivamente a quest'ultimo la relazione sull'attività già svolta.

3.7. In caso di istanze separate gli esperti designati potranno decidere di comune accordo di condurre la composizione negoziata in modo congiunto, fermo restando che ove procedano diversamente sarà comunque necessario che ciascuno di essi solleciti l'impresa per la quale è designato (e se del caso l'impresa esercitante la direzione e coordinamento) allo scambio tra le singole imprese dei flussi informativi che ritiene necessari per la più efficace conduzione delle trattative (così, ad esempio, le informazioni occorrenti per la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, le previsioni in ordine ai reciproci rapporti economici e finanziari, i rischi di escussioni di garanzie concesse nell'interesse dell'impresa da altra impresa del gruppo).

3.8. In caso di finanziamenti infragruppo si veda il punto 7.8 della presente Sezione, per la esclusione della postergazione, e il par. 10 della presente Sezione, per il riconoscimento della prededuzione.

3.9. Al termine delle trattative le imprese del gruppo possono accedere, separatamente, a tutti gli esiti di cui all'articolo 11 con la conseguenza che la continuità aziendale potrà essere perseguita anche per una sola impresa del gruppo. I contratti di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo.

4. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)

4.1. Il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II.

4.2. A tal fine, l'esperto, oltre alle informazioni previste nella check-list di cui alla Sezione II, può richiedere all'imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. A tal fine egli ricorda all'imprenditore che ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.

4.3. Ove l'esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all'imprenditore l'esigenza che l'intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l'iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo e il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo).

4.4. L'esperto esamina la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list, con la precisazione che tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione l'approccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9, possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al punto 4.10.4 della check-list di cui alla Sezione II.

5. Analisi delle linee di intervento

5.1. L'esperto esamina, alla luce del piano di risanamento, l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al par. 3 della check-list di cui alla Sezione II.

5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell'impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l'esperto, con l'imprenditore, individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. Nella individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della composizione negoziata, si suggerisce di tener conto che, di norma:

5.2.1. l'interesse della singola parte è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa. Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dell'ottenimento di servizi essenziali per la parte, di mantenimento di contratti di licenza d'uso, di collaborazioni anche industriali in

essere, di ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea d'impresa);

5.2.2. l'interesse della singola parte dipende anche dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate;

5.2.3. l'interesse della singola parte al risanamento dell'impresa può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio, il rischio dell'estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati);

5.2.4. l'interesse della singola parte può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all'imprenditore (ad esempio, responsabilità per la concessione di credito, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere).

5.3. In presenza di una situazione rilevante ai sensi degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile, l'esperto può ricordare all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 8.

5.4. L'imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell'Allegato 1. Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa.

6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari

6.1. Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovranno considerare l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: (i) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti; (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna; (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati'²⁵ con conseguenze sulla nuova concessione di credito.

6.2. Durante le trattative l'esperto verifica periodicamente, anche attraverso la Piattaforma Telematica, se si sia dato corso alla pubblicazione nel registro delle imprese di cui all'articolo 6, comma 1.

6.3. Quando è sentito dal tribunale nel giudizio di conferma delle misure protettive o di rilascio delle misure cautelari, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi di cui al paragrafo 2 e di quelle eventualmente già condotte di cui al paragrafo 4 e fornisce al tribunale le informazioni richieste.

6.4. In caso di richiesta di proroga delle misure protettive, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative ed esprime il proprio parere in merito alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell'impresa, anche in via indiretta, e all'esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare l'esito delle trattative.

6.5. Quando sono state concesse misure protettive, l'esperto segnala al tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o l'abbreviazione della loro durata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, se ritenga che esse non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

7. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata

²⁵ Esposizioni scadute e/o sconfinanti; inadempienze probabili; sofferenze.

7.1. In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

7.2. È opportuno che l'esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all'imprenditore che, con preavviso adeguato, deve informarlo preventivamente per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica quando intenda porre in essere atti di straordinaria amministrazione e tutte le volte che i pagamenti che intende eseguire possano non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l'esperto indichi i tempi in cui l'informativa dovrà intervenire.

7.3. In via esemplificativa, rientrano tra gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione:

- le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;
- la concessione di garanzie;
- i pagamenti anticipati delle forniture;
- la cessione pro soluto di crediti;
- l'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
- la rinuncia alle liti e le transazioni;
- le ricognizioni di diritti di terzi;
- il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;
- l'effettuazione di significativi investimenti;
- i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
- la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
- gli atti dispositivi in genere.

7.4. Si suggerisce di fare particolare attenzione ai pagamenti diversi dai seguenti:

- il pagamento di retribuzioni a dipendenti;
- il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori coordinati e continuativi;
- il pagamento di debiti fiscali e contributivi;
- il pagamento di debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d'uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi;
- il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti;
- tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di rateazione.

7.5. Dinanzi ad uno stato di crisi, è opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che deve gestire l'impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. A tal riguardo, non vi è di norma pregiudizio per la sostenibilità economico finanziaria quando nel corso della composizione negoziata ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, o quando, in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai

vantaggi per i creditori, derivanti, secondo una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei beni che lo compongono). Con le trattative in corso e ancora sussistendo concrete prospettive di risanamento, la gestione, in caso di insolvenza, dovrà avvenire nel prevalente interesse dei creditori.

7.6. Quando ritiene che l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, l'esperto lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo. L'esperto, nel valutare il pregiudizio ai creditori, tiene anche conto di quanto indicato al par. 7.5 della presente Sezione.

7.7. Se nonostante la segnalazione, l'atto o il pagamento vengono compiuti, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. L'esperto deve iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori e non soltanto le trattative e le prospettive di risanamento.

7.8. Si ricorda all'esperto che i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, a condizione che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, previa segnalazione di cui al seguente punto 7.9.

7.9. Se l'esperto ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori lo segnala all'imprenditore, il quale può fornire chiarimenti in proposito. Se l'esperto, nonostante i chiarimenti, conferma il convincimento che l'atto arreca pregiudizio ai creditori, deve iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Non vi è pregiudizio, ad esempio, quando i finanziamenti siano necessari ad assicurare la continuità aziendale e l'impresa sia in grado di rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa. Vi è viceversa pregiudizio, ad esempio, quando le utilità per i creditori vengano compromesse, anche solo parzialmente, dalla maggiore esposizione debitoria derivante dal finanziamento.

7.10. Per gli atti diversi da quelli di cui al punto 7.8, nel caso in cui l'imprenditore non abbia dato informativa preventiva quando necessaria, l'esperto, venuto a conoscenza dell'atto o del pagamento, può esprimere in ogni momento il proprio dissenso, se ne sussistono i presupposti, attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.

8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate

8.1. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all'impresa di rimanere sul mercato.

8.2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso. Non lo assiste, né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare

gli accordi. Coadiuvava le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

8.3. Nello svolgimento delle trattative l'esperto opera in modo professionale, imparziale e indipendente. Nel corso delle trattative, l'esperto può richiedere all'imprenditore, ai creditori ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

8.4. Egli, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative.

8.5. Nel rispetto di quanto indicato al punto che precede, durante gli incontri con l'imprenditore e le parti interessate potrà essere redatto un sintetico verbale, contenente l'elenco (non il contenuto) della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa. Se il verbale è sostituito o accompagnato da una audio o video registrazione, deve essere raccolto il previo consenso delle parti all'audio o video registrazione.

8.6. In ogni caso l'esperto non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

8.7. Gli incontri con le parti possono essere tenuti separatamente. È in particolare opportuno che siano tenuti separatamente quando occorre tutelare la riservatezza delle informazioni. Peraltro, all'incontro con i creditori finanziari è opportuno che siano invitati contestualmente tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l'imprenditore abbia esposizioni pendenti.

8.8. Nel corso delle trattative, l'esperto può richiedere all'imprenditore, ai creditori ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

8.9. L'esperto provvede al censimento nella Piattaforma delle parti che partecipano alle trattative immettendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, o, in difetto, un loro indirizzo di posta elettronica.

8.10. Negli incontri con le parti interessate, è opportuno che l'esperto ricordi ai creditori che, qualora l'imprenditore richiedesse misure protettive o cautelari nei loro confronti, non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti preesistenti.

8.11. L'esperto, per lo svolgimento della propria attività, ove lo ritenga utile o necessario, può avvalersi, a proprie spese, di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

8.12. È opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che, se egli intende assumere rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, prima della

adozione delle misure deve rispettare le procedure di informazione e consultazione²⁶ previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva o, in assenza, se occupa complessivamente più di quindici dipendenti, quelle previste dall'articolo 4, comma 8. L'esperto partecipa alle consultazioni assicurando riservatezza, imparzialità ed indipendenza. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

8.13. Quando l'imprenditore intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4, di dilazione delle imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive e relativi accessori non ancora iscritte a ruolo, l'esperto sottoscrive l'istanza del debitore, quando, ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell'impresa.

8.14. Quando l'esperto intende procedere con l'archiviazione del fascicolo, avverte l'imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale. La relazione finale deve essere inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, nonché, in presenza di istanza di applicazione di misure protettive o cautelari, al tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8. La relazione non deve essere comunicata agli altri soggetti intervenuti nelle trattative. Di fronte alla richiesta dell'imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze - nuove o non prese in considerazione in precedenza - che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività, l'esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esaminerà la concretezza.

9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate

9.1. Una volta preso atto del debito individuato dall'imprenditore e dei flussi economico-finanziari risultanti dal piano di risanamento redatto, prima o durante la composizione negoziata, dall'imprenditore e da questi destinati al servizio del debito, l'esperto, nella prospettiva della individuazione di una delle soluzioni previste all'articolo 11, stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell'imprenditore e delle parti interessate. Le proposte e le soluzioni da esaminare potranno essere anche più di una.

9.2. Nello stimolare la formulazione di proposte, l'esperto rappresenta l'esigenza che esse assicurino l'equilibrio tra i sacrifici richiesti alle singole parti, in modo quanto più possibile proporzionato al grado di esposizione al rischio di ciascuna di esse e alle utilità loro derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa.

9.3. L'esperto ricorda altresì la necessità che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali²⁷.

²⁶ Destinatari della informativa sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

²⁷ Per agevolare il rispetto del minimo legale del capitale sociale può essere proposta ai creditori: i) la conversione dei crediti in capitale sociale, ricorrendo eventualmente alla assegnazione di una partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati; ii) la conversione in strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti amministrativi, di cui all'articolo 2346 del codice civile; iii) lo stralcio di una parte del debito.

9.4. Per favorire la negoziazione, l'esperto può proporre che venga nominato, d'accordo tra le parti e con costi suddivisi tra di esse, un soggetto indipendente, dotato di adeguata competenza, responsabile del processo di risanamento in fase di esecuzione (CRO - chief restructuring officer) con il ruolo di monitorare l'attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti. La nomina del CRO appare opportuna, in particolare, quando siano previsti, a fronte dei sacrifici ai creditori, ristori agli stessi condizionati da raggiungimento di risultati reddituali o finanziari prefissati (earn-out), o quando siano assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi (SFP) di cui all'articolo 2346 del codice civile. L'esperto ed i suoi eventuali collaboratori o colleghi di studio non potranno assumere il ruolo di CRO.

9.5. Quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori sia prospettabile unicamente la cessione dell'azienda o di rami di essa, l'esperto ricorda alle parti la possibilità di derogare agli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, previa autorizzazione del giudice. Si ricorda che, in mancanza di offerte vincolanti ad importo predefinito, è opportuno che l'imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia (ad esempio, clausole di earn-in²⁸, regole di waterfall²⁹, clausole di infallibilità o pactum de non petendo) per fronteggiare il rischio che i valori effettivamente realizzati siano inferiori a quelli attesi. Per la cessione dell'azienda o di rami di azienda è preferibile dar corso a procedure competitive, anche attraverso il ricorso ad appositi strumenti (ad esempio, data room virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata) previsti dalla Piattaforma Telematica.

9.6. Nell'individuazione degli esiti di cui all'art. 11, si potrà abbinare alla sola soluzione di cui al comma 2 dell'art. 11 un accordo di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sussistendone i presupposti.

9.7. L'esperto ricorderà alle parti la necessità della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), per consentire la fruizione dei benefici di cui all'articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e all'articolo 88, comma 4-ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

10. Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili

10.1. Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l'esperto – nella valutazione dell'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto delle seguenti circostanze: i) se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; ii) se occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti. L'esperto dovrà tenere conto inoltre della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare del fatto: a) che ci si attende un

²⁸ Condivisione, entro limiti e con modalità prefissate, di eventuali peggioramenti dell'andamento aziendale rispetto a quanto previsto.

²⁹ Volte ad assicurare il pari passu tra i creditori aderenti.

marginale operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni).

10.2. Se sia richiesta l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare in esecuzione di quanto previsto dalle soluzioni di cui all'articolo 11, comma 1 e 2, l'esperto, quando sentito dal tribunale, in aggiunta al precedente punto 10.1 della presente Sezione, potrà tenere anche conto delle utilità derivanti ai creditori dalla soluzione individuata rispetto a quelle che si avrebbero nell'alternativa concretamente praticabile in assenza dei finanziamenti in questione.

11. Rinegoziazione dei contratti

11.1. In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 e la rideterminazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale ed agevolare il risanamento dell'impresa, l'esperto convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili ipotesi di soluzione, cercando, per quanto possibile, di evitare il ricorso al tribunale, avendo altresì cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentono a che l'esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale. È opportuno che tale richiesta venga formulata sin nel primo incontro e che degli incontri venga redatto un sintetico verbale come precisato al punto 8.5.

11.2. Quando, in caso di insuccesso, l'imprenditore chieda al tribunale di rideterminare equamente le condizioni del contratto, l'esperto rende un parere nel quale, come elementi minimi, dovranno essere contenute indicazioni:

- sul fatto che la misura richiesta nel ricorso dell'imprenditore consenta effettivamente di assicurare la continuità aziendale;
- sul tempo minimo necessario perché questo avvenga.

Solo nel caso in cui le parti vi abbiano acconsentito, il parere potrà contenere anche indicazioni circa le ragioni del fallimento delle trattative, se ciò sia utile al fine della valutazione del tribunale sulla richiesta dell'imprenditore.

Quando sentito dal tribunale, l'esperto potrà, ove richiesto e nei limiti in cui i principi in punto di riservatezza lo consentano, esprimersi sulle ragioni dei soggetti incisi dal provvedimento.

12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)

12.1. Qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione

dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori.

12.2. All'esperto potrà essere richiesto di:

- individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo;
- fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare data room informativa da utilizzare la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute.

12.3. L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte ed accompagnate da garanzie.

12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. Egli è chiamato ad informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività di cui al presente paragrafo.

13. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

13.1. In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno (anche perché le stime potranno occorrere ai fini del parere previsto in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima servirà anche a consentire alle parti, con le quali sono in essere le trattative, di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c).

13.2. Quando il tribunale gli richieda il parere di cui all'articolo 18, comma 3, l'esperto dovrà pronunciarsi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore.

14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

14.1. L'incarico dell'esperto si conclude:

14.1.1. quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni;

14.1.2. in qualunque momento in cui l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;

14.1.3. alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito;

14.1.4. quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'articolo 11.

14.2. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico³⁰, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

14.3. È opportuno che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno:

14.3.1. la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;

14.3.2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 6, 7 e 8;

14.3.3. il deposito del ricorso di cui all'articolo 7, comma 1, e il termine delle misure protettive concesso;

14.3.4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

14.3.5. le autorizzazioni richieste e quelle concesse;

14.3.6. le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.

14.4. Quando siano stati stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), l'esperto esprimerà nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. A tal fine sarà anche opportuno tenere conto anche della sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto.

14.5. Quando sia stato raggiunto un accordo con i creditori ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo, terrà conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II.

³⁰ V. nota 24.

14.6. Quando le parti intendano pervenire alla soluzione di cui all'articolo 11 comma 2:

14.6.1. potrà accadere che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l'esperto ne dà conto nella relazione finale;

14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria.

14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non sia stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 11, di una soluzione concordata della crisi.

14.8. L'esperto, se ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale; terrà conto, inoltre, di quanto suggerito ai par. 12 e 13 della presente Sezione.

14.9. L'esperto che sia stato designato quale esperto unico di gruppo può rendere una relazione finale unitaria nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto.

15. Imprese sottosoglia

15.1. Il presente protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell'attività dell'esperto per le imprese sottosoglia, con le differenze di cui in appresso.

15.2. Nel caso di imprese sottosoglia per le quali la designazione dell'esperto sia effettuata dall'organismo di composizione della crisi (OCC), in mancanza della Piattaforma unica telematica (che può essere resa disponibile in forza di apposite convenzioni), la documentazione prevista dall'art. 17, comma 2, e tutte le comunicazioni e la relativa documentazione sono trasmesse tramite posta elettronica certificata.

15.3. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti devono essere coerenti con le banche dati degli enti previdenziali, del cassetto fiscale, della centrale rischi e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all'imprenditore, nonché con le informazioni desumibili dai registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione disponibile.

15.4. Ove non sia possibile procedere altrimenti, l'esperto può svolgere il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai registri contabili.

15.5. Si ricorda all'esperto che il piano redatto dall'imprenditore sotto-soglia potrà essere anche circoscritto alle sole grandezze economiche e che i flussi al servizio del debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire potrà essere stimato, in conformità a quanto previsto al punto 3 del test di cui alla Sezione I, sulla base delle informazioni disponibili, riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali: gli estratti conto bancari; le informative ottenute da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio

2019, n. 14; la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 oppure, se non disponibile, il più aggiornato documento unico di regolarità contributiva (DURC); l'estratto della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI INTERESSATE

Il presente documento reca indicazioni ad uso dell'imprenditore per la formulazione di proposte alle parti interessate. L'individuazione delle proposte è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

1. Soci e altre società del gruppo

Ai soci possono essere proposti, subordinatamente alla conclusione degli accordi con le altre parti interessate:

- l'effettuazione di nuovi conferimenti, in particolare quando i soci abbiano rilasciato garanzie personali ai creditori e questi ultimi siano disponibili a liberarli a fronte dell'effettuazione del conferimento;
- l'erogazione di finanziamenti prededucibili nel corso della composizione negoziata o ad esito della stessa, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'articolo 10;
- la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbligazionari subordinati;
- l'erogazione di finanziamenti con esclusione della postergazione alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 9;
- il consenso alla conversione, da parte dei creditori, di parte dei crediti vantati in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile. Il rapporto di conversione costituisce un elemento della trattativa con i creditori interessati.

2. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti

Ai fornitori nei cui confronti l'impresa presenta le maggiori esposizioni possono essere proposti:

- la rateazione dello scaduto;
- lo stralcio parziale del debito con eventuali ristori volti a restituire al creditore parte dello stralcio al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earnout), anche a fronte della mitigazione del sacrificio del fornitore con i risparmi d'imposta, ricorrendone le condizioni, derivanti dalla svalutazione del credito con gli effetti di cui all'articolo 101, quinto comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- la conversione parziale o totale in capitale sociale e in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile o in una partecipazione al capitale sociale.

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l'attività può essere proposta, in luogo di contratti di fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l'individuazione di presidi organizzativi, anche informatici, atti ad accertare l'esistenza dei beni oggetto del contratto.

In caso di presenza di contratti di durata o ad esecuzione differita, qualora le condizioni economiche siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute tra le parti.

3. Locatori ed affittanti

Ai locatori e agli affittanti, qualora i valori di mercato, anche per effetto della pandemia Covid-19 e delle trasformazioni dalla stessa indotte, risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o quando il locatario e l'affittuario abbiano subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, legata alla crisi pandemica, può essere proposta una rinegoziazione del canone.

4. Agenzia delle entrate

All'Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed è concedibile fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, come disciplinata dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013. L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'articolo 14, comma 4, per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. "avvisi bonari". Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182- bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

5. INPS

All'istituto nazionale della previdenza sociale può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108. Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182- bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

6. Banche e intermediari finanziari

Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono: i) dalle caratteristiche degli affidamenti; ii) dalle dimensioni dell'esposizione nei confronti della singola

banca³¹; iii) dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca³²; iv) dalla classificazione dell'esposizione; v) dalla svalutazione operata.

6.1. Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:

- i. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di covenants (parametri finanziari) prefissati;
- ii. il consolidamento (totale o parziale), trasformando l'utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
- iii. la conversione in conferimenti strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile;
- iv. lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out).

6.2. Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili:

- i. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (covenants) prefissati;
- ii. in presenza di deterioramento dei crediti commerciali sottostanti che ha cagionato il venir meno della loro caratteristica autoliquidante, il consolidamento (totale o parziale) con trasformazione dell'utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
- iii. il consolidamento potrebbe anche essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la continuità. Occorre però che alla banca venga riconosciuta una priorità nell'ordine della distribuzione dei flussi finanziari disponibili (waterfall).

6.3. Per le linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie), sono prospettabili:

- i. la loro conferma;
- ii. il contenimento dell'affidamenti di quanto occorrente previsto nel piano, con rinnovo annuale per tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri finanziari (covenants).

6.4. Per i finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, è prospettabile la ridefinizione del piano di rimborso in modo da allineare il fabbisogno finanziario che ne deriva alla capacità di generazione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventualmente un periodo di moratoria (pre-ammortamento) per il pagamento delle rate. Tale ridefinizione³³ può avere luogo alternativamente mediante:

- i. l'allungamento dei periodi di ammortamento;
- ii. la revisione delle modalità di rimborso con rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e l'eventuale introduzione di una maxi-rata finale oppure con la previsione un'unica rata (bullet) a fine piano.

6.5. Per i contratti di leasing, sono prospettabili:

³¹ Ad esempio, la conversione in strumenti finanziari partecipativi potrebbe non essere prospettabile, per le complessità derivanti alla banca per la valutazione periodica dello strumento.

³² Ad esempio, il consolidamento di esposizioni autoliquidanti, i cui crediti sottostanti non presentano anomalie, comporta l'assunzione di un rischio ulteriore.

- i. il loro riscadenziamento con l'ottenimento di un periodo di moratoria (preammortamento) compatibile con la generazione di cassa prevista nel piano;
- ii. il pagamento parziale con stralcio della parte residua.

6.6. Per tutte le linee possono essere proposti:

- i. la revisione del tasso di interesse con clausole di ristoro volte a restituire parte della riduzione degli interessi al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out);
- ii. il rimborso dell'indebitamento bancario al solo verificarsi di determinati eventi o risultati. In tal caso, potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d. cash sweep) che comportino il rimborso anticipato dei debiti mediante distribuzione, oltre una soglia di sicurezza, delle eccedenze di cassa e dei proventi netti generati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.

6.7. Sussistendone le condizioni presso la banca erogante, può essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell'articolo 9, sia nel corso della composizione negoziata che in seguito a contratto o accordo di cui all'articolo 11, comma 1 o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 11, comma 2.

7. Clienti

Ai clienti per i quali l'imprenditore riveste un ruolo strategico può essere proposta:

- i. l'abbreviazione dei termini di pagamento contrattualmente previsti;
- ii. la concessione di acconti all'ordine;
- iii. la conversione dei contratti di fornitura in contratti di conto lavoro (con la messa a disposizione direttamente da parte del cliente della materia prima e dei semilavorati occorrenti per il ciclo produttivo);³³
- iv. la partecipazione al capitale sociale, a fronte della designazione di un membro nel consiglio di amministrazione.

8. Rapporti di lavoro subordinato

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge, delle procedure di informazione e consultazione ove previste dalla legge o dai contratti collettivi, e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte:

- i. modifiche organizzative;
- ii. la modifica dell'inquadramento;
- iii. la revisione del sistema premiale;
- iv. la revisione del sistema retributivo;
- v. una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite incentivi all'esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad es. contratto di espansione) nel rispetto della normativa vigente.

³³ Per i finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, le possibilità del loro riscadenziamento sono inversamente proporzionali al grado di liquidabilità della garanzia che li assiste.